

Estratto

ARCHIVIO GIURIDICO

Filippo Serafini

dal 1868

già diretto da

GIUSEPPE DALLA TORRE

Direzione

GERALDINA BONI

Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

FRANCESCO BONINI
 Rettore Università
 "Lumsa"

MARIO CARAVALE
 Prof. Em. Università
 di Roma "La Sapienza"

FRANCESCO P. CASAVOLA
 Pres. Em.
 Corte Costituzionale

FRANCESCO D'AGOSTINO
 Prof. Em. Università
 di Roma "TorVergata"

GIUSEPPE DE VERGOTTINI
 Prof. Em. Università
 di Bologna

JAVIER FRANCISCO
 FERRER ORTIZ
 Cat. Universidad de Zaragoza

VITTORIO GASPARINI CASARI
 Ord. Università di
 Modena e Reggio Emilia

LUIGI LABRUNA
 Prof. Em. Università
 di Napoli "Federico II"

PASQUALE LILLO
 Ord. Università della
 "Tuscia" di Viterbo

GIOVANNI LUCHETTI
 Ord. Università
 di Bologna

FERRANDO MANTOVANI
 Prof. Em. Università
 di Firenze

PAOLO MENGOSZI
 Prof. Em. Università
 di Bologna

FRANCISCA PÉREZ MADRID
 Cat. Universitat
 de Barcelona

CARLOS PETIT CALVO
 Cat. Universidad
 de Huelva

ALBERTO ROMANO
 Prof. Em. Università
 di Roma "La Sapienza"



STEM Mucchi Editore

ARCHIVIO GIURIDICO

Filippo Serafini

dal 1868

già diretto da

GIUSEPPE DALLA TORRE

Direzione

GERALDINA BONI

Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

FRANCESCO BONINI

Rettore Università
"Lumsa"

MARIO CARVALE

Prof. Em. Università
di Roma "La Sapienza"

FRANCESCO P. CASAVOLA

Pres. Em.
Corte Costituzionale

FRANCESCO D'AGOSTINO

Prof. Em. Università
di Roma "Tor Vergata"

GIUSEPPE DE VERGOTTINI

Prof. Em. Università
di Bologna

JAVIER FRANCISCO

FERRER ORTIZ
Cat. Universidad de Zaragoza

VITTORIO GASPARINI CASARI

Ord. Università di
Modena e Reggio Emilia

LUIGI LABRUNA

Prof. Em. Università
di Napoli "Federico II"

PASQUALE LILLO

Ord. Università della
"Tuscia" di Viterbo

GIOVANNI LUCHETTI

Ord. Università
di Bologna

FERRANDO MANTOVANI

Prof. Em. Università
di Firenze

PAOLO MENGOLZI

Prof. Em. Università
di Bologna

FRANCISCA PÉREZ MADRID

Cat. Universitat
de Barcelona

CARLOS PETIT CALVO

Cat. Universidad
de Huelva

ALBERTO ROMANO

Prof. Em. Università
di Roma "La Sapienza"

Anno CLIV - Fascicolo 2 2022



STEM Mucchi editore

Amministrazione: Stem Mucchi editore S.r.l.

Direzione: Via Zamboni, 27/29 - 40126 Bologna

Redazione: Via Zamboni, 27/29 - 40126 Bologna; Via della Traspontina, 21 - 00193 Roma

Autorizzazione: del Tribunale di Modena, n. 328 dell'11-05-1957

Direttore responsabile: Marco Mucchi

Periodico trimestrale, prezzi abbonamento

Formato cartaceo Italia € 114,00

Formato cartaceo estero 164,00

Formato digitale (con login)..... 98,00

Formato digitale (con ip) 107,00

Formato cartaceo Italia + digitale (con login)..... 136,00

Formato cartaceo estero + digitale (con login) 185,00

Formato cartaceo Italia + digitale (con ip) 145,00

Formato cartaceo estero + digitale (con ip) 194,00

Fascicolo singolo cartaceo' 30,00

Fascicolo singolo digitale 25,00

Tutti i prezzi si intendono iva e costi di spedizione inclusi. *Escluse spese di spedizione.

L'abbonamento decorre dal 1° gennaio di ogni anno e dà diritto a tutti i numeri dell'annata, compresi quelli già pubblicati. Al fine di assicurare la continuità nell'invio dei fascicoli gli abbonamenti si intendono rinnovati per l'annata successiva se non annullati (tramite comunicazione scritta a info@mucchieditore.it) entro il 31 dicembre del corrente anno. I fascicoli non pervenuti all'abbonato devono essere reclamati entro 10 giorni dal ricevimento del fascicolo successivo. Decorso tale termine si spediscono, se disponibili, contro rimessa dell'importo (più spese di spedizione). Per ogni effetto l'abbonato elegge domicilio presso l'amministrazione della Rivista. Le annate arretrate sono in vendita al prezzo della quota di abbonamento dell'anno in corso. Si accordano speciali agevolazioni per l'acquisto di più annate arretrate, anche non consecutive, della Rivista.

Il cliente ha la facoltà di revocare gli ordini unicamente mediante l'invio di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede della Casa editrice, o scrivendo a info@pec.mucchieditore.it entro le successive 48 ore (identificazione del cliente e dell'ordine revocato). Nel caso in cui la merce sia già stata spedita il reso è a carico del cliente e il rimborso avverrà solo a merce ricevuta. Per gli abbonamenti eventuale revoca deve essere comunicata entro e non oltre il 7° giorno successivo alla data di sottoscrizione.

© Stem Mucchi Editore S.r.l. - 2022

Via Jugoslavia, 14 - 41122 Modena - Tel. 059.37.40.94

e-mail: info@mucchieditore.it - info@pec.mucchieditore.it

indirizzi web: www.mucchieditore.it - www.archiviogiuridiconline.it

facebook - twitter - instagram

Tipografia, impaginazione, web: Stem Mucchi Editore (MO). Stampa: Legodigit (TN).

Finito di stampare nel mese di luglio del 2022.

Direzione

Geraldina Boni – Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

Francesco Bonini – Rettore Università “Lumsa”; Mario Caravale – Prof. Em. Università di Roma “La Sapienza”; Francesco P. Casavola – Pres. Em. Corte Costituzionale; Francesco D’Agostino – Prof. Em. Università di Roma “Tor Vergata”; Giuseppe De Vergottini – Prof. Em. Università di Bologna; Javier Francisco Ferrer Ortiz – Cat. Universidad de Zaragoza; Vittorio Gasparini Casari – Ord. Università di Modena e Reggio Emilia; Luigi Labruna – Prof. Em. Università di Napoli “Federico II”; Pasquale Lillo – Ord. Università della “Tuscia” di Viterbo; Giovanni Luchetti – Ord. Università di Bologna; Ferrando Mantovani – Prof. Em. Università di Firenze; Paolo Mengozzi – Prof. Em. Università di Bologna; Francisca Pérez Madrid – Cat. Universitat de Barcelona; Carlos Petit Calvo – Cat. Universidad de Huelva; Alberto Romano – Prof. Em. Università di Roma “La Sapienza”

Comitato Scientifico

Enrico Al Mureden – Università di Bologna
Salvatore Amato – Università di Catania
Maria Pia Baccari – “Lumsa” di Roma
Christian Baldus – Università di Heidelberg
Michele Belletti – Università di Bologna
Michele Caianiello – Università di Bologna
Marco Cavina – Università di Bologna
Olivier Echappé – Université de Lyon 3
Luciano Eusebi – Università Cattolica del S. Cuore
Montserrat Gas-Aixendri – Universitat Internacional de Catalunya
Libero Gerosa – Facoltà di Teologia di Lugano
Herbert Kronke – Università di Heidelberg
Alessia Legnani Annichini – Università di Bologna
Francesco Morandi – Università di Sassari
Andrés Ollero – Università “Rey Juan Carlos” di Madrid
Paolo Papanti Pelletier – Università di Roma “Tor Vergata”
Otto Pfersmann – Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne
Angelo Rinella – “Lumsa” di Roma
Giuseppe Rivetti – Università di Macerata
Gianni Santucci – Università di Trento
Nicoletta Sarti – Università di Bologna
Carmelo Elio Tavilla – Università di Modena e Reggio Emilia

Redazione

Dott.ssa Daniela Bianchini Jesurum – Avvocato del Foro di Roma; Dott.ssa Maria Teresa Capozza – “Lumsa” di Roma; Dott. Matteo Carnì – “Lumsa” di Roma; Dott. Francesco Galluzzo – Univ. Cattolica di Milano; Prof. Manuel Ganarin – Università di Bologna; Prof. Juan José Guardia Hernández – Universitat Internacional de Catalunya; Dott. Alessandro Perego – Università di Padova; Dott. Nico Tonti – Università di Bologna

Nico Tonti

MUCH ADO ABOUT NOTHING: L'IMMUNITÀ GIURISDIZIONALE DELLA SANTA SEDE AL VAGLIO DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO*

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. La genesi storico-giuridica della soggettività di diritto internazionale della Santa Sede e suoi successivi sviluppi. – 3. Il riconoscimento della *sovereign immunity* della Sede Apostolica da parte della magistratura statunitense. I casi *O'Bryan e altri v. Holy See* e *Doe v. Holy See*. – 4. Alcuni profili critici della richiesta di risarcimento intentata contro la Santa Sede dinanzi al giudice nazionale. – 5. Le osservazioni della magistratura belga sul riconoscimento dell'immunità giurisdizionale alla Santa Sede. – 6. L'attività ermeneutica della Corte EDU tra bilanciamento dei diritti e garanzie dell'articolo 6 della Convenzione. – 7. La *dissenting opinion*: fuga in avanti in vista del pronunciamento della *Grand Chambre*?

1. *Introduzione*

È ormai nota la sentenza sul caso *J.C. et autres c. Belgique*¹ (requête no 11625/17), emessa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (d'ora in poi, Corte EDU) il 12 ottobre 2021 in cui, per la prima volta a Strasburgo, si è riconosciuta l'immunità giurisdizionale della Santa Sede nelle controversie aventi in oggetto le richieste risarcitorie per abusi sessuali compiuti da esponenti del clero cattolico; ed è altrettanto noto il clamore mediatico che si è andato sviluppando nelle settimane immediatamente successive². Per comprendere appieno la rilevan-

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ La sentenza è consultabile in lingua francese sul sito istituzionale della Corte EDU, <https://hudoc.echr.coe.int/eng-press>. I riferimenti alla decisione, per coerenza metodologica, sono stati riportati tutti in lingua originale ai quali è stato indicato in nota il paragrafo da cui sono stati tratti. Solo la *dissenting opinion* del giudice Pavli, redatta in lingua inglese, è stata riportata nell'unica versione disponibile.

² La notizia è rimbalzata sulle più importanti testate giornalistiche italiane, stimolando un inteso dibattito in seno all'opinione pubblica. Solo per

za delle ragioni fissate nella motivazione della pronuncia, è opportuno riavvolgere i fili della complessa vicenda giudiziaria – dipanatasi per più di un decennio e conclusasi definitivamente con la decisione in esame – che ha portato i magistrati di Strasburgo a ravvisare la piena soggettività di diritto internazionale della Santa Sede con il correlato riconoscimento di alcune basilari prerogative, tra le quali si rinviene il principio dell'immunità dalla giurisdizione interna degli Stati esteri. Del resto, come la stessa Corte EDU ha affermato, sia pur incidentalmente, tale prerogativa è strettamente connessa a quell'intricato intreccio di reciproche garanzie che costituisce l'intelaiatura delle relazioni diplomatiche internazionali³.

Al fine, dunque, di illustrare l'impianto del provvedimento è opportuno preliminarmente dar conto – senza alcuna pretesa di esaustività – della genesi storico-giuridica da cui discende la soggettività internazionale della Santa Sede. Su altro versante si opererà ulteriormente una rapida 'incursione' nella giu-

fare qualche esempio si segnala P. BUSCO, F. FONTANELLI, *Che cosa significa davvero l'«immunità» del Vaticano*, in *Corriere della Sera – Cronache*, 15 ottobre 2021, consultabile all'indirizzo web, www.corriere.it; P. RODARI, *Pedofilia: la Corte europea nega il diritto di denunciare il Vaticano*, in *La Repubblica*, 12 ottobre 2021, consultabile all'indirizzo web, www.repubblica.it; D. AGASSO, *Lo Stato del Vaticano non finirà alla sbarra per i suoi preti pedofili*, in *La Stampa*, 13 ottobre 2021, consultabile all'indirizzo web, www.lastampa.it; M.C. BIAGIONI, *Abusi: Corte europea diritti uomo respinge richiesta di citazione a giudizio della Santa Sede per atti di pedofilia nella Chiesa belga e risarcimenti*, in *Sir-Agenzia d'informazione*, consultabile all'indirizzo web, www.agensir.it. Relativamente alla stampa internazionale sul caso, si rammenta un approfondimento curato dalla redazione di LE MONDE, *Pédocriminalité: la CEDH déboute des plaignants qui poursuivaient le Vatican*, consultabile all'indirizzo web, www.lemonde.fr; R. ALLEN GREENE, K. FOX, *Dismissing Catholic abuse victims' lawsuit, ECHR rules Vatican cannot be sued in European courts*, in *CNN*, 12 ottobre 2021, consultabile all'indirizzo web, www.edition.cnn.com; N. WINFIELD, *European court rejects attempt to hold Vatican liable for clerical sex abuse*, in *Los Angeles Times*, 12 ottobre 2021, consultabile all'indirizzo web, www.latimes.com; Redazione di *Al Jazeera*, *ECHR rejects case seeking to blame Vatican for abuse*, in *Al Jazeera*, 12 ottobre 2021, consultabile all'indirizzo web, www.aljazeera.com.

³ Peraltro, l'immunità giurisdizionale è considerata da autorevolissima dottrina indispensabile per il rispetto della «territorial integrity and political independence of other states», M.N. SHAW, *International Law*, Cambridge, 2021⁹, p. 431.

risprudenza statunitense che sul tema, nel corso degli ultimi quindici anni, ha avuto occasione di dirimere alcune controversie certamente affini al caso in esame, tanto dal punto di vista delle dinamiche processuali quanto del diritto applicabile.

Tali premesse appaiono indispensabili per inquadrare correttamente il pronunciamento dell'organo giurisdicante del Consiglio d'Europa che, chiamato ad esprimersi sulla possibile lesione dell'articolo 6 della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo (d'ora in poi, Convenzione EDU), ha affrontato alcune delicate questioni inerenti alla natura giuridica della Sede Apostolica, radicando tutte le proprie argomentazioni sulla base del diritto internazionale, consuetudinario e codificato, attualmente vigente. D'altra parte, non sarebbe stato possibile configurare un diverso 'senso di marcia' dacché il perno su cui ruota tutta la riflessione della Corte EDU poggia indiscutibilmente sull'antico e inveterato brocardo *par in parem non habet iudicio*⁴, caposaldo e principio di sistema di

⁴ Tale principio costituisce un caposaldo del diritto internazionale consuetudinario su cui peraltro si innerva tutta la complessa regolamentazione dell'immunità dalla giurisdizione civile e amministrativa dello Stato territoriale estero. Sul piano internazionale, tale istituto e le relative eccezioni sono sancite nella Convenzione delle Nazioni Unite sull'immunità giurisdizionale degli Stati e dei loro beni, adottata nel 2004. La disciplina dell'immunità giurisdizionale, che si differenzia da altre tipologie di immunità, prevede la non assoggettabilità di uno Stato sovrano alla giurisdizione di un altro Stato. Come si avrà modo di illustrare successivamente, l'istituto *de quo* non rappresenta un automatismo applicabile a tutti gli atti compiuti dall'autorità statale ma solo ai cosiddetti *acta iure imperii*, ovvero quegli atti compiuti dallo Stato nell'esercizio dei propri poteri sovrani. Secondo tale ricostruzione, unanimemente accolta dalla dottrina, lo Stato non potrebbe invocare le prerogative legate all'immunità per tutte quelle operazioni che rientrano tra gli atti *iure gestionis*, ovvero quei provvedimenti aventi efficacia tendenzialmente sul piano privatistico. Limitatamente al principio *par in parem non habet iudicio* e alla sua evoluzione si rimanda, per tutti, a B. CONFORTI, *Diritto internazionale*, ristampa aggiornata, Napoli, 2015¹⁰, p. 272 ss.; N. RONZITTI, *Introduzione al diritto internazionale*, Milano, 2016, p. 145 ss. Per ulteriori approfondimenti cfr. M. PANEBIANCO, *Giurisdizione interna e immunità degli Stati stranieri*, Napoli, 1967, p. 52 ss.; L. SBOLCI, *Immunità giurisdizionale degli Stati stranieri*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, 1993, p. 118 ss.; P. DE SENA, *Diritto internazionale e immunità funzionale degli organi statali*, Milano, 1996; H. FOX, *The Law of State Immunity*, Oxford, 2008²; A. DE LUCA, *L'immunità degli Stati stranieri dalla giurisdizione civile*, in *Le*

un consesso internazionale, com'è quello odierno, che non tollera la supremazia *de iure* di uno dei propri componenti. Il grande pregio della pronuncia, dunque, risiede proprio nella sua parte motiva: in un percorso argomentativo logico e coerente, la Corte costituita in seno al Consiglio d'Europa si prefigge lo scopo di dimostrare come l'istituto dell'immunità giurisdizionale non rappresenti in alcun modo un ingiusto privilegio o un ossequioso tributo ad una delle più antiche istituzioni dell'Occidente ma, per converso, stabilisce che il riconoscimento di una sfera intangibile di garanzie rappresenta quella soglia minima di tutela che consente a tutti gli attori della comunità transnazionale di intrattenere rapporti intersoggettivi giuridicamente qualificanti, consapevoli di una condizione di formale uguaglianza.

2. *La genesi storico-giuridica della soggettività di diritto internazionale della Santa Sede e suoi successivi sviluppi*

Notoriamente, fino al 1870 la Santa Sede governava in modo diretto e immediato una porzione di territorio ben definita nei suoi confini, corrispondenti a quelli dello Stato pontificio, esercitando su di essa la pienezza del potere temporale e spirituale. Solo con la *debellatio* dello Stato pontificio, a seguito degli accadimenti militari relativi alla celebre 'breccia' di Porta Pia, si avviò la cosiddetta 'questione romana', stagione densa di attriti e tensioni che contraddistinse i rapporti istituzionali tra l'allora pontefice regnante e i rappresentanti del neonato Regno d'Italia⁵: giova peraltro precisare che in quel torno di tempo, in cui sostanzialmente il papa non esercitava un

immunità giurisdizionali degli stati e degli altri enti internazionali, a cura di N. RONZITTI, G. VENTURINI, Padova, 2008, p. 15 ss.; P. GAETA, *Immunity of States and State Officials: a Major Stumbling Block to Judicial Scrutiny?*, in *Realizing Utopia: the Future of International Law*, a cura di A. CASSESE, Oxford, 2012, pp. 227-238; P. TORRETTA, *Giudicare la storia: crimini di guerra, immunità giurisdizionale degli Stati, diritti fondamentali*, Napoli, 2018, pp. 95 ss.

⁵ Sul punto si rinvia all'estesa bibliografia, curata da G. BONI e pubblicata nel volume F. CAMMEO, *Ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano*, Ristampa anastatica dell'edizione del 1932 (Firenze, Bemporad), Pre-

controllo esplicito su territorio alcuno, illustri Autori misero seriamente in discussione la soggettività giuridica della Sede Apostolica sul piano internazionale, arrivando perfino a negargliela. Proprio su questo fronte la dottrina risalente era sostanzialmente divisa: da un lato, infatti, vi era chi non scorgeva alcun elemento qualificante che potesse tendere in maniera indubitabile verso il riconoscimento della soggettività propria del diritto internazionale; dall'altro chi propugnava l'esistenza di quest'ultima condizione giuridica osservando l'inedita situazione di fatto che si era venuta determinandosi a seguito della *debellatio*⁶. Invero, tali divergenze rappresentano

sentazione di A. SODANO, Appendici di G. DALLA TORRE, P.A. BONNET, G. MARONE, N. PICARDI, G. BONI, Città del Vaticano, 2005, pp. 617-640.

⁶ Propendono per la tesi 'negativa' G. CARNAZZA AMARI, *Elementi di diritto internazionale*, Milano, 1874, p. 549; D. DONATI, *I trattati internazionali nel diritto costituzionale*, Torino, 1906, p. 46 ss.; G. ARANGIO RUIZ, *Sulla personalità internazionale della Santa Sede*, in *Rivista di diritto pubblico e della pubblica amministrazione in Italia*, 1925, 1, p. 117 ss. Mentre argomentazioni di segno opposto sono state sviluppate da R. BONGHI, *I tribunali Vaticani*, in *Nuova antologia*, 1883, p. 94 ss.; L. MIRAGLIA, *I tribunali Vaticani e la legge delle guarentigie*, Napoli, 1884; G. CORSI, *La situazione attuale della S. Sede nel diritto internazionale*, in *Legge*, 1886, 1, p. 785 ss.; P. FIORE, *Trattato di diritto internazionale pubblico*, Torino, 1887; F. SCADUTO, *Guarentigie pontificie e relazioni tra Stato e Chiesa*, Torino, 1889, p. 40 ss.; P.A. D'AVACK, *Sul riconoscimento dello Stato della Città del Vaticano da parte dell'Italia e degli altri Stati esteri*, in *Il diritto ecclesiastico*, 1929, 7-8, p. 328 ss.; A.C. JEMOLO, *La S. Sede soggetto di diritto internazionale*, in *Rivista di diritto pubblico e della pubblica amministrazione in Italia*, 1925, 1, p. 428; P.A. D'AVACK, *La qualifica giuridica della Santa Sede nella stipulazione del Trattato lateranense*, in *Rivista di diritto internazionale*, 1935, p. 217 ss.; Id., *Il rapporto giuridico tra lo Stato della Città del Vaticano, la Santa Sede e la Chiesa Cattolica*, in *Chiesa e Stato. Studi storici e giuridici per il decennale della Conciliazione tra la Santa Sede e l'Italia*, Milano, 1939, pp. 67-109. La diversità di posizioni è stata icasticamente fissata nella 'schermaglia' intercorsa tra G. ARANGIO RUIZ, *Sulla personalità internazionale della Santa Sede*, cit., p. 423 ss., il quale sosteneva che la Santa Sede, pur non essendo un soggetto di diritto internazionale, fosse – nonostante tutto – un ente, sostanzialmente libero di adottare, con gli Stati che lo volessero, alcuni istituti tipici del diritto internazionale, e A.C. JEMOLO, *La S. Sede soggetto di diritto internazionale*, cit., p. 428, che obiettava come: «Per la S. Sede noi crediamo che il giurista perda il suo tempo andando a rilevare le molte e sostanziali differenze che intercedono tra essa e gli Stati. Deve egli invece porsi semplicemente questa domanda: gli Stati e la S. Sede intendono o meno che i loro reciproci rapporti si svolgano sotto l'egida

ormai un'eredità del secolo scorso nella misura in cui gli studiosi contemporanei, considerando anche gli sviluppi di alcune dinamiche allora ancora *in nuce*, sono pressoché concordi nel ritenere che la Santa Sede non abbia mai perso la soggettività di diritto internazionale⁷. E questo per almeno due ordini di ragioni. Primariamente, per una motivazione che riposa su di un dato fattuale incontrovertibile: pur dopo l'estinzione dello Stato pontificio, la Santa Sede è rimasta pienamente titolare del diritto di legazione attivo e passivo⁸, tipico diritto subiettivo di matrice internazionale. D'altro canto, essa ha posto in essere, sul caratteristico terreno normativo dell'ordinamento sovranazionale, una serie di atti che hanno innegabilmente vincolato le Alte Parti allora contraenti: ci si riferisce, segnatamente, ai Concordati, agli Accordi e alle Convenzioni, sottoscritti tra il 1870 e il 1929⁹.

delle norme di diritto internazionale? Se la risposta sarà affermativa il giurista dovrà ammettere che la S. Sede sarà soggetto di diritto internazionale, se negativa, dovrà negarlo: libero in un caso e nell'altro di deplorare la soluzione come quella che non risponde ai suoi *desiderata* politici e religiosi». La diversità di vedute di illustri Maestri restituisce un vivido affresco delle decise contrapposizioni su una tematica, allora come oggi, tanto delicata.

⁷ Per tutti, si rimanda a Q.D. NGUYEN, P. DALLER, M. FORTEAU, A. PELLET, *Droit international public*, Parigi, 2009, p. 823 ripreso in *Droit international des relations diplomatiques et consulaires*, a cura di A.M. SMOLINSKA, Bruxelles, 2015, p. 11, ove si afferma: «après l'apparition du phénomène étatique, la pratique révèle que l'indice le plus sûr de la souveraineté d'un État est le fait qu'il entretient effectivement, par l'intermédiaire de ses propres agents et sur un pied d'égalité, des relations diplomatiques et consulaires avec d'autres États souverains et qu'il est représenté auprès des organisations internationales et participe à leurs activités».

⁸ Il sistema di assetto regolare e definitivo della rappresentanza pontificia fu attuato sul finire del XVI secolo. Cfr. J.L. TAURAN, *La presenza della Santa Sede negli organismi internazionali*, in *Il governo universale della Chiesa e i diritti della persona*, a cura di O. FUMAGALLI CARULLI, Milano, 2003, *passim*.

⁹ Cfr. M. MIELE, *La condizione giuridica internazionale della Santa Sede e della Città del Vaticano*, Milano, 1937, p. 9 ss. Il rapporto fra soggettività internazionale della Santa Sede e la natura internazionalistica dei Concordati è problematizzato da G. CATALANO, *Problematica giuridica dei concordati*, Milano, 1963, pp. 10 ss. È comunque indubbio che la Santa Sede abbia stipulato Concordati e Accordi tra il 1870 e il 1929. Segnatamente si ricordano: l'Accordo con il governo russo (1882), il Concordato con il Guatemala (1884), le Con-

Solo successivamente, con l'avvento di una nuova tempe-
rie storico-culturale e per ragioni politiche che la dottrina ha
largamente scandagliato, si addivenne alla stipula del Tratta-
to del Laterano, per mezzo del quale si istituì formalmente lo
Stato della Città del Vaticano¹⁰: uno Stato lillipuziano¹¹ posto
a servizio della *libertas Ecclesiae* e finalizzato a garantire al-
la Santa Sede «l'assoluta e visibile indipendenza» nonché «una
sovranità indiscutibile pur nel campo internazionale»¹². L'en-
tità statale venuta così a crearsi¹³ determinò un ampio e vi-

venzioni con la Svizzera per il Canton Ticino (1884-1888), le Convenzioni con
la Svizzera per la diocesi di Basilea (1884), il Concordato con il Portogallo sul
patronato regio nelle Indie Orientali (1886), il Concordato con il Montenegro
(1886), il Concordato con la Colombia (1887), Accordi con la Gran Bretagna
per l'isola di Malta (1890), il Concordato con l'Ecuador (1890), la Convenzio-
ne con la Spagna (1904), il Concordato con la Serbia (1914), i Concordati con
la Lettonia (1922), il Concordato con la Baviera (1924), il Concordato con la
Polonia (1925), il Concordato con la Romania (1927), il Concordato con la Li-
tuania (1927), il *Modus vivendi* con la Cecoslovacchia (1927), le Convenzio-
ni con il Portogallo per le Indie Orientali (1928), il Concordato con la Colom-
bia (1928). Cfr. H. LAUTERPACHT, *International Law*, Cambridge, 1975, p. 495.

¹⁰ Lo Stato della Città del Vaticano è il più piccolo Stato indipendente del
mondo tanto sotto il profilo del numero di abitanti quanto per estensione ter-
ritoriale. Oltre che al territorio proprio dello Stato – occupato quasi per intero
dai palazzi vaticani, dai musei vaticani e dalla basilica di san Pietro (circa 44
ettari in totale) –, la giurisdizione vaticana si estende anche su alcuni immo-
bili nella città di Roma e nelle immediate vicinanze, i quali godono dell'extra-
territorialità. *Ex plurimis*, cfr. C. IANNACCONE, *I rapporti giuridici tra lo Stato
della Città del Vaticano e lo Stato italiano secondo il Trattato lateranense*, in
*Chiesa e Stato. Studi storici e giuridici per il decennale della Conciliazione tra
la Santa Sede e l'Italia*, cit., p. 111 ss.

¹¹ Cfr. G. BONI, *I rapporti tra ordinamento giuridico vaticano e ordina-
mento canonico: tra corretta configurazione ab intra e possibili travisamenti*
ab extra, in *Jus Online*, 2019, 2, p. 48.

¹² Premessa al Trattato tra Santa Sede e Regno d'Italia.

¹³ La dottrina più recente è generalmente concorde nel ritenere che lo
Stato della Città del Vaticano non costituisce in alcun modo una sorta di na-
turale prosecuzione dello Stato Pontificio, estinto nel 1870, ma, al contrario,
esso è considerato un nuovo soggetto di diritto internazionale, distinto sia dal-
la Chiesa cattolica sia dalla Santa Sede. In questo senso, per tutti si rimanda
a C. CARDIA, *Vaticano e Santa Sede dal Trattato lateranense a Giovanni Pao-
lo II*, in *Vaticano e Santa Sede*, Bologna, 1994, pp. 36-37. Alcuni indirizzi dot-
trinali afferenti alla giuspubblicistica ecclesiastica, specie in passato, soste-
nevano al contrario la teoria della continuata sussistenza del *principatus ci-
villis Sanctae Sedis* che affermava la sostanziale continuità tra lo Stato pon-

vace confronto in seno alla dottrina, che – con fini speculazioni – vide contrapporsi indirizzi interpretativi assolutamente diversificati relativamente alla sua peculiare natura giuridica.

Non è possibile qui dar conto, neppure sommariamente, del dibattito scientifico che si sviluppò all'indomani della sua istituzione ma è indispensabile precisare come il sostanziale spaesamento dei primi commentatori riflettesse un certo 'imbarazzo' nel tentare di individuare l'*essentia* ultima del cosiddetto *mirabilem monstrum*¹⁴: in ogni caso, la dottrina del tempo non si sottrasse dal suo ruolo, sforzandosi di rintracciare calzanti definizioni. Ad un primo filone d'indagine che tentò di circoscrivere la piena 'statualità' della formazione istituzionale appena sorta¹⁵ si affiancò un indirizzo ermeneutico che puntava a considerare lo Stato della Città del Vaticano come un utile *ped à terre* della Santa Sede rispetto al 'campo di gioco' proprio degli Stati¹⁶ mentre altri giunsero perfino a definirlo «una sorta di parodia di Stato»¹⁷. Alcuni Autori prospettarono poi un singolare parallelismo tra lo Stato della Città del Vaticano e l'istituto del beneficio ecclesiastico¹⁸; infine, vi fu chi sottolineò, in maniera lucidissima, l'intrinseca 'strumentalità'¹⁹ del

tificio e lo Stato della Città del Vaticano, continuità di natura ideale ma anche effettiva e concreta.

¹⁴ F. RUFFINI, *Scritti giuridici minori*, scelti e ordinati da M. FALCO, A.C. JEMOLO, E. RUFFINI, Milano, 1936, p. 289.

¹⁵ Ci si riferisce segnatamente alla teoria della 'zona extrastatuale' di R. JARRIGE, *La condition internationale su Sanit-Siège avant et après les Accord du Latran*, Parigi, 1930, p. 234 ss. e di L. RIVET, *La Question romaine et le Traité du Latran*, 1931, p. 216; e quella della cosiddetta 'eine exterritoriale Energiezelle' di H. LIERMANN, *Staat und Kirche in den Lateranverträgen zwischen dem Heiligen Stuhl und Italien vom 11. Februar 1929*, in *Archiv des öffentlichen Rechts*, 1930, p. 382.

¹⁶ Cfr. R.P. DELOS, *Traité du Latran (11 février 1929) et la situation juridique nouvelle de la papauté*, in *Revue générale de droit international public*, 1929, p. 452 ss.

¹⁷ D. ANZILOTTI, *La condizione giuridica internazionale della Santa Sede in seguito agli accordi del Laterano*, in *Rivista di diritto internazionale*, 1929, p. 168.

¹⁸ È d'obbligo il riferimento a G. ARANGIO RUIZ, *La città del Vaticano*, in *Rivista di diritto pubblico*, 1929, p. 5 ss.

¹⁹ Come A.C. JEMOLO, *Carattere dello Stato della Città del Vaticano*, in *Rivista di Diritto internazionale*, 1929, p. 168.

micro-Stato vocato al soddisfacimento delle istanze della Santa Sede²⁰.

Stante il vasto panorama di vedute sul punto, occorre chiarire come la diatriba sulla natura giuridica della brillante intuizione di Pio XI²¹ si leghi profondamente alla questione dell'imputazione della personalità giuridica di diritto internazionale, potenzialmente suscettibile di essere attribuita a una pluralità di soggetti: alla Chiesa cattolica distintamente rispetto alla Santa Sede, ovvero ad entrambe, oppure – ancora – allo Stato della Città del Vaticano quale 'terzo convitato'²². A ben vedere, la scelta di campo di sostenere una particolare tesi sulla *vexata quaestio* rappresentava un'opzione che comportava a cascata una serie di delicate conseguenze inerenti al modo d'intendere non solo lo *Status Civitatis Vaticanae* ma anche la Chiesa universale quale ordinamento giuridico non solo primario ma, per certi versi, anche superno²³.

²⁰ Invero la natura giuridica dello Stato della Città del Vaticano è ancora oggetto di analisi dalla dottrina internazionalistica: si vedano ad esempio le peculiari tesi di J.R. MORSS, *The International Legal Status of the Vatican/Holy See Complex*, in *European Journal of International Law*, 2016, 26, 4, pp. 927-946, il quale attribuisce allo Stato della Città del Vaticano, forse in modo troppo ingeneroso, la qualifica di 'Stato fantoccio'.

²¹ La locuzione è di G. BONI, *I rapporti tra ordinamento giuridico vaticano e ordinamento canonico: tra corretta configurazione ab intra e possibili travisamenti ab extra*, cit., p. 45.

²² La portata di tali considerazioni è sunteggiata da M. PETRONCELLI, *La Santa Sede e lo Stato della Città del Vaticano*, in *Rivista Internazionale di Scienze Sociali e Discipline Ausiliarie*, 1932, 2, pp. 169-193.

²³ Ancora nel 1945, papa Pio XII in un discorso rivolto alla Curia romana così si esprimeva: «La Chiesa cattolica, di cui l'Urbe è il centro, è soprannazionale per la sua stessa essenza. Ciò ha un duplice senso: l'uno negativo ed uno positivo. La Chiesa è madre, *Sancta Mater Ecclesia*, una vera madre, la madre di tutte le nazioni e di tutti i popoli, non meno che di tutti i singoli uomini, e precisamente perché madre, non appartiene nè può appartenere esclusivamente a questo o a quel popolo, e neanche ad un popolo più e ad un altro meno, ma a tutti egualmente. È madre, e quindi non è nè può essere straniera in alcun luogo; essa vive, o almeno per la sua natura deve vivere, in tutti i popoli. Inoltre, mentre la madre, col suo sposo e i suoi figli, forma una famiglia, la Chiesa, in virtù di una unione incomparabilmente più stretta, costituisce, più e meglio che una famiglia, il corpo mistico di Cristo. La Chiesa è dunque soprannazionale, perché è un tutto indivisibile e universale», Pio XII, *Negli ultimi sei anni*, in *Acta Apostolicae Sedis*, 1946, p. 18. Per ulteriori approfondimenti

Lo snodo risulta essere ancora di centrale importanza e prova ne è il fatto che nel corso del tempo non si sono sopiti alcuni sottili e incalzanti interrogativi circa la titolarità della soggettività internazionale in capo alla Chiesa Cattolica, alla Santa Sede e, ancor di più, allo Stato della Città del Vaticano²⁴. In relazione alle prime due istituzioni, come già annotato, viene in soccorso sia il dato normativo canonico, che le definisce entrambe persone morali²⁵, sia la radicata e immutata prassi delle relazioni internazionali²⁶: ed è quindi un dato assodato e ormai cristallizzato, per quanto qui preme, che la Santa Sede goda della soggettività internazionale. Per converso, rispetto al rapporto tra Sede Apostolica e Stato della Città del Vaticano nell'ultimo decennio si sono palesate alcune 'tendenze' poco avvedute del legislatore ecclesiale e vaticano che sembrano confondere il perimetro delle due alterità, inge-

dimenti si rimanda a G. BARBERINI, *Chiesa e Santa Sede nell'ordinamento internazionale: esame delle norme canoniche*, Torino, 2004, p. 38 ss.

²⁴ Interrogativi che invero affondano le loro radici nel secolo scorso: si vedano infatti gli studi di F. PETRONCELLI HÜBER, *Chiesa cattolica e Comunità internazionale: riflessione sulle forme di esperienza*, Napoli, 1989; *Le Saint-Siège dans les relations internationales*, a cura di J.B. D'ONORIO, Parigi, 1989; G. LINGUA, *La posizione giuridica e l'apporto della Santa Sede nelle Conferenze di codificazione del diritto diplomatico*, Roma 1992; G. BARBERINI, *Chiesa e Santa Sede nell'ordinamento internazionale*, Torino, 1996; C. KÜHN, *Die Rechtsbeziehungen des Heiligen Stuhls zum Europarat*, Francoforte sul Meno, 1999, in particolare pp. 67-86. Alcune considerazioni critiche sulla peculiare posizione a livello internazionale della Santa Sede sono rintracciabili in M.N. BATHON, *The Atypical International Status of the Holy See*, in *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, 2001, pp. 597-632.

²⁵ Nello specifico il can. 113 § 1 del *Codex Iuris Canonici*, il quale recita: «Catholica Ecclesia et Apostolica Sedes, moralis personae rationem habent ex ipsa ordinatione divina».

²⁶ Per tutti, si rimanda a I. ZUANAZZI, M.C. RUSCAZIO, M. CIRAVEGNA, *La convivenza delle religioni negli ordinamenti giuridici dei Paesi europei*, Torino, 2016, p. 170. Nella dottrina internazionalistica si può ricordare il pensiero di D. MORELLI, *Nozioni di diritto internazionale*, Padova, 1951 p. 153 ss., il quale desumeva la piena personalità della Chiesa cattolica in forza di «un corrispondente atteggiamento dell'ordinamento internazionale, atteggiamento che si rivela nelle norme consuetudinarie di tale ordinamento», *ivi*, p. 154. Più di recente si esprime in questo senso anche S. CARBONE, *I soggetti e gli attori nella comunità internazionale*, in *Istituzioni di diritto internazionale*, a cura di S. CARBONE, R. LUZZATTO, A. SANTA MARIA ET AL., Torino, 2021⁷, p. 25 ss.

nerando sovrapposizioni poco augurabili tra ordinamento canonico e ordinamento statale²⁷. Ci si riferisce segnatamente all'ipertrofica «espansione del raggio del diritto e della giurisdizione vaticana nella sfera dell'ordinamento canonico relativo al governo della Chiesa universale [che] potrebbero [...] abolire ogni barriera divisoria tra Chiesa e Stato Vaticano, dilagando nell'autonomia della Santa Sede per comprometterla irreversibilmente». Tali pericoli, seppur focalizzati e stigmatizzati da acuta dottrina, rischiano di causare un rimarchevole disorientamento²⁸ mettendo così a repentaglio, insieme all'«impenetrabilità» dell'ordinamento canonico²⁹, la distinta e inconfondibile soggettività della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano³⁰, finora ammessa senza troppe riserve dal consesso internazionale.

²⁷ Sul punto si veda G. BONI, *I rapporti tra ordinamento giuridico vaticano e ordinamento canonico: tra corretta configurazione ab intra e possibili travisamenti ab extra*, cit., p. 49. Prima ancora, la stessa Autrice dinanzi alla medesima questione affermava: «Pertanto se, come riscontrato, lo *ius Ecclesiae* vige in Vaticano, nell'ordinamento canonico, per converso, la legislazione vaticana non è vincolante: esso ed i suoi soggetti sono impenetrabili da parte di norme e poteri del Vaticano, che è uno Stato peculiare sì, ma pur sempre uno Stato il quale non può, quasi “neogiurisdizionalisticamente”, interferire negli *interna corporis* della Chiesa», G. BONI., *Sulle recenti leggi penali vaticane e sulla loro «canonizzazione»*, in *Davanti a Dio e davanti agli uomini. La responsabilità fra diritto della Chiesa e diritto dello Stato*, a cura di N. MARCHEI, D. MILANI, J. PASQUALI CERIOLI, Bologna, 2014, p. 239.

²⁸ Sul punto si vedano le tesi di J.P. Schouppe che sembra voler negare la doppia soggettività (Santa Sede e Stato della Città del Vaticano) virando verso il riconoscimento della doppia capacità giuridica. L'Autore arriva dunque ad affermare che lo Stato della Città del Vaticano, «senza godere della personalità giuridica internazionale, ha una certa capacità giuridica internazionale e, per il resto, dentro dell'unione organica descritta, poggia sulla personalità giuridica della Santa Sede», J.P. SCHOUPPE, *Diritto dei rapporti tra Chiesa e comunità politica. Profili dottrinali e giuridici*, Roma, 2018, p. 270.

²⁹ Cfr. G. BONI, *I rapporti tra ordinamento giuridico vaticano e ordinamento canonico: tra corretta configurazione ab intra e possibili travisamenti ab extra*, cit., p. 84.

³⁰ Sul punto si vedano le argute considerazioni di E. GREPPI, *Qualche riflessione sulla soggettività internazionale della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2017, 2, pp. 325-356, il quale afferma: «si può considerare incontrovertibile che lo Stato della Città del Vaticano sia a pieno titolo uno Stato, poiché dotato della triade di elementi rilevanti, popolo-governo-territorio. Si riscontra senza dubbio

Peraltro, limitatamente alla finalità con il quale è stato concepito lo Stato d'Oltretevere, gli studiosi sono prevalentemente concordi nel sostenere che quest'ultimo rappresenti a tutti gli effetti uno Stato-strumento o uno Stato-funzione³¹: entrambe le predette denominazioni, pur con sfumature di significato diverse, danno conto di un'entità territoriale posta esclusivamente al servizio di un determinato soggetto, la Santa Sede, che esercita su esso una sovranità piena, diretta e immediata. Sostanzialmente, dunque, lo Stato della Città del Vaticano non ha di per sé alcuna discrezionalità 'gestionale': è la Santa Sede che di volta in volta determina insindacabilmente se partecipare alle vicende della comunità internazionale 'spendendo il proprio nome', o – potremmo dire – quello dello Stato della Città del Vaticano, in quanto sovrana del

il legame che intercorre tra i cittadini vaticani e lo Stato, che non trova altra motivazione che quella del legame unico che intercorre tra un'entità statuale e gli individui assoggettati alla sua autorità, a prescindere dal numero degli individui che riguarda e dalla dimensione dello Stato. Siamo, cioè, in presenza del carattere della sovranità statuale, con il correlato principio del divieto di ingerenza per i soggetti terzi. Gli Stati tengono in attenta considerazione tutto questo nel configurare le modalità di rapporto con lo Stato della Città del Vaticano», *ivi*, pp. 351-352. Sempre sul tema, più di recente, è intervenuta G. BONI, *I rapporti tra ordinamento giuridico vaticano e ordinamento canonico: tra corretta configurazione ab intra e possibili travisamenti ab extra*, cit., pp. 85 ss., che afferma in relazione ai rischi connessi a potenziali malintesi: «È così si torna a patrocinare e scandire con convinzione la duplice distinta soggettività internazionale della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano, puntellando l'asserzione con dovizia di dati, sia giuridici sia di empirica effettività, desunti da un'incontrovertibile prassi. Urgono quindi rettifiche più che mai vigorose sulla diversità e non sovrapponibilità dei due soggetti e dei due ordinamenti. E segnatamente che si ricollochi lo Stato della Città del Vaticano nella sua esatta posizione strumentale, avvinta inscindibilmente alla ragione della sua *existentia*: una ragione attinente all'*essentia* del medesimo, indispensabile oggi forse assai più urgentemente rispetto al momento in cui venne concepita, compresa e tenacemente perseguita da Papa Ratti, e che non ha mai riguardato solo la dimensione 'domestica', 'provincial-nazionale' dei rapporti con l'Italia», *ivi*, pp. 86-88. Sempre in questo senso si rimanda a G. DALLA TORRE, *Lezioni di diritto vaticano*, Torino, 2020², pp. 21-28; J.I. ARRIETA, *Corso di diritto vaticano*, Roma, 2021, *passim*.

³¹ Cfr. C. CARDIA, *Vaticano e Santa Sede dal Trattato lateranense a Giovanni Paolo II*, cit., p. 9 ss.

medesimo³². È manifesta, pertanto, la relazione assolutamente asimmetrica intercorrente tra le due entità, qualificata da un rapporto che potrebbe definirsi simbiotico se non, più propriamente, 'parassitario' in quanto «il giorno in cui, per impossibile ipotesi, il nuovo Stato rivendicasse una nuova sovranità contrastante con quella della Santa Sede, lo Stato italiano riacquisterebbe *ipso iure* la sovranità sulla particella di territorio e di popolazione cui ha rinunciato»³³.

Al di là di queste dispute sul piccolo Stato d'Oltretevere – qui ricordate per completezza d'esposizione –, va ribadito che la Santa Sede è attualmente considerata un soggetto di diritto internazionale³⁴ dalla generalità degli Stati, pur occupando una posizione assolutamente peculiare all'interno della comunità internazionale: anzitutto perché risulta essere l'unica istituzione confessionale al mondo che intrattiene rapporti diplomatici con una pluralità di entità statuali; in secondo luogo, a differenza di tutti gli altri attori della società sovranazionale contemporanea, persegue finalità assolutamente non assimilabili alle istanze economico-politiche, tipiche degli Stati moderni.

³² Come già accennato, la distinzione *de facto et de iure* delle due entità potrebbe essere oggi messa in crisi, per assurdo, proprio dalla formulazione di alcune riforme della legislazione vaticana relativa al diritto penale sostanziale. A questo proposito si rimanda a G. BONI, *Il diritto penale vaticano: teoria e prassi*, in *Il diritto ecclesiastico*, 2012, 1, pp. 107-156; EAD., *Il diritto penale della Città del Vaticano. Evoluzioni giurisprudenziali*, in G. DALLA TORRE, G. BONI, *Il diritto penale della Città del Vaticano. Evoluzioni giurisprudenziali*, Torino, 2014, pp. 11-152; EAD., *Sulle recenti leggi penali vaticane e sulla loro «canonizzazione»*, cit., pp. 223-253; P. CAVANA, *I rapporti tra lo Stato della Città del Vaticano, l'Italia e l'Unione europea tra continuità e innovazione*, in *Ephemerides iuris canonici*, 2015, p. 302.

³³ A.C. JEMOLO, *Carattere dello Stato della Città del Vaticano*, in *Rivista di Diritto italiano*, 1929, p. 194.

³⁴ Come naturale corollario di tale soggettività, la Santa Sede è libera di intrattenere rapporti diplomatici con altri soggetti della comunità sovranazionale, di stipulare trattati per la cura dei propri interessi e di aderire ad organizzazioni internazionali. *Ex plurimis*, si rimanda a C. CARDIA, *La soggettività internazionale della Santa Sede e i processi di integrazione europea*, in *Ius Ecclesiae*, 1999, 2, p. 301 ss. L. CAVEADA, *Questioni aperte sulla presenza della Santa Sede nel diritto internazionale*, Padova, 2018, p. 62 ss. Invero tale soggettività è oggi problematizzata da alcuni Autori come G. ROBERTSON, *The case of the Pope. Vatican Accountability for Human Rights Abuse*, Londra, 2016, pp. 63-111.

Per tutto il Novecento e, ancora di più, nel nuovo millennio la presenza in campo internazionale della Sede Apostolica si è sviluppata in plurime direzioni, percorrendo tanto i ‘sicuri sentieri’ della normativa concordataria quanto esplorando i nuovi orizzonti dischiusi dalla multilateralità pattizia. Pertanto, da un lato non si è mai abbandonata l’antichissima usanza di sottoscrivere Concordati con soggetti statuali che desiderino pattuire con la Santa Sede reciproche guarentigie: tali accordi, come noto, regolano le relazioni tra l’istituzione ecclesiastica e quella civile su questioni ritenute significative dalle parti contraenti³⁵. Da un diverso e complementare versante, con la nascita – a cavallo tra il XX e XXI secolo – di innumerevoli organismi internazionali, la Santa Sede si è via via preoccupata di attivare canali di dialogo e imbastire relazioni diplomatiche con le suddette organizzazioni³⁶: non tanto per rivendicare una qualche pretesa temporale, quanto piuttosto per adempiere compiutamente il fine al quale è preordinata, dispiegando in tal guisa la sua riconosciuta autorità spirituale e morale³⁷. Da ultimo, proprio in questo solco, non si può fare a meno di evidenziare come la Sede Apostolica, nel corso degli ultimi decenni, abbia sensibilmente incrementato la sua attività sul piano internazionale, partecipando in modo attivo a numerosi negoziati multilaterali e sottoscrivendo Accordi internazionali aventi ad oggetto le più diverse materie³⁸.

³⁵ Cfr., per tutti, *La politica internazionale della Santa Sede (1965-1990)*, Atti del Seminario di studio (Perugia, 8-10 novembre 1990), a cura di G. BARBERINI, Napoli, 1992, *passim*.

³⁶ Si veda sul punto L. MARABESE, *Recenti sviluppi nella relazione tra la Santa Sede e i “Treaty bodies” dell’ONU*, in *Ius Ecclesiae*, 2016, 3, p. 575 ss.

³⁷ Cfr. G. BARBERINI, *Chiesa e Santa Sede nell’ordinamento internazionale: esame delle norme canoniche*, cit., p. 38 ss.

³⁸ Cfr. G. BARBERINI, *La partecipazione della Santa Sede a convenzioni, trattati e accordi internazionali*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2001, 2, pp. 405-446; V. BUONOMO, *Brevi annotazioni sulla diplomazia multilaterale della Santa Sede*, in *Ius Ecclesiae*, 2007, 3, pp. 671-688; Id., *Considerazioni sul rapporto tra Diritto Canonico e Diritto Internazionale*, in *Anuario de Derecho Canónico*, 2015, p. 65 ss.; E. GREPPI, *Qualche riflessione sulla soggettività internazionale della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano*, cit., pp. 325-356; L. CAVEADA, *Questioni aperte sulla presenza della Santa Sede nel diritto internazionale*, cit., pp. 437-497.

3. *Il riconoscimento della sovereign immunity della Santa Sede da parte della magistratura statunitense. I casi O'Bryan e altri v. Holy See e Doe v. Holy See*

Ancor prima che in Europa, l'emersione di scandali legati agli abusi sessuali compiuti dal clero cattolico ha gravemente coinvolto alcune diocesi statunitensi che si sono improvvisamente ritrovate dinanzi a un fenomeno tanto drammatico quanto connotato da una considerevole estensione e altresì interessato da una copertura mediatica ad ampio raggio³⁹.

Come noto, infatti, alcune inchieste giornalistiche⁴⁰ condotte nei primi anni Duemila⁴¹ hanno rappresentato un formi-

³⁹ Solo per fare qualche esempio si riportano alcuni riferimenti comparati sulla stampa statunitense sulle prime condanne di sacerdoti pedofili in vari Stati federati. Cfr. J. LINDSEY, *Ex-Priest Handed Nine to Ten Years; Maximum Sentence Ordered in Molestation of Young Boy*, in *San Antonio Express News*, 22 febbraio 2002, relativamente alla condanna di Rudy Kos; E. PRATT, *Ex-Priest's Past Surprises Official at Texas Agency*, in *Baton Rouge Advoc.*, 6 agosto 2002, relativamente alla condanna di Gilbert Gauthe; J. REAVES, *TV Plea: Bishops, Step Down Donahue Hears Mother's Case Against O'Brien*, in *Arizona Republic*, 27 novembre 2002, relativamente alla condanna di Mark Lehman; R. WASHINGTON, *Leominster Priest Jailed for Raping Girls in '80s*, in *Boston Herald*, 2 ottobre 2003, ove si riportava la condanna di Robert Kelley. Una compiuta analisi di questi primi casi e delle relative conseguenze sul piano giuridico è stata condotta da R. TORFS, *Los abusos a niños cometidos por sacerdotes: la interacción del derecho estatal y el derecho canónico*, in *Concilium: rivista internazionale di teologia*, 2004, p. 482 ss.; J.T. O'REILLY, S.P.M. CHALMER, *The Clergy Sex Abuse Crisis and the Legal Responses*, New York, 2004, pp. 31-44.

⁴⁰ Ci si riferisce segnatamente alla celebre investigazione condotta dal quotidiano *The Boston Globe* che, dal gennaio del 2002 iniziò a pubblicare un serie di documenti inediti, contenenti denunce, dimissioni e insabbiamenti di casi di pedofilia e di violenza sessuale perpetrati da esponenti del clero cattolico. Lo scandalo portò addirittura alle dimissioni dell'allora arcivescovo, il cardinale Bernard Francis Law, il quale dopo essersi pubblicamente scusato diede avvio ad una vasta attività di cooperazione con gli inquirenti che nel frattempo si erano interessati al caso. La reazione della Chiesa cattolica statunitense e i relativi provvedimenti per arginare il fenomeno a seguito dei fatti del 2002 è stata analizzata da K.J. TERRY, *Understanding the Sexual Abuse Crisis in the Catholic Church: Challenges with Prevention Policies*, in *Victims & Offenders. An International Journal of Evidence-based Research, Policy, and Practice*, 2008, 3, p. 11 ss.

⁴¹ Invero già nel 1984 la Chiesa cattolica statunitense iniziò a confrontarsi con la delicata, complessa e dolorosa vicenda degli abusi sessuali perpetra-

dabile innesco a plurime azioni giudiziarie che, oltre a provocare un infuocato dibattito in seno all'opinione pubblica, sovente sono sfociate nel riconoscimento di cospicui risarcimenti ai *survivors*, determinando al contempo l'insolvenza di più di una diocesi⁴².

ti da esponenti della gerarchia cattolica. I primi casi, infatti, si verificarono a Lafayette in Louisiana ma immediatamente ci si rese conto che il fenomeno non poteva dirsi geograficamente isolato, altri casi vennero scoperti negli anni immediatamente successivi a Lake Charles (Los Angeles), Boise (Idaho) e Arlighton (Virginia). Sul punto si veda la ricostruzione di T.P. DOYLE, S.C. RUBINO, *Catholic Clergy Sexual Abuse Meets the Civil Law*, in *Fordham Urban Law Journal*, 2004, 2, pp. 549-616.

Sempre relativamente alle medesime vicende si veda anche N.P. CAFARDI, *Stones instead of Bread: Sexually Abusive Priests in Ministry*, in *Studia Canonica*, 1993, 7, pp. 145-172. Le principali conseguenze psicologiche sulle vittime di questi primi abusi sono state esaminate da M.G. FRAWLEY-O'DEA, *The History and Consequences of the Sexual-Abuse Crisis in the Catholic Church*, in *Studies in Gender and Sexuality*, 2008, 5, pp. 11-30.

⁴² In svariate leggi federali sull'impiego privato si tende a riconoscere un rapporto di natura lavorativa tra il sacerdote e la diocesi presso la quale lo stesso è incardinato. La dimostrazione di tale nesso qualificato determina a cascata una serie di conseguenze giuridicamente rilevanti tra cui, appunto, la possibilità di chiamare in causa per responsabilità oggettiva il datore di lavoro (la diocesi) per gli atti criminosi compiuto dal lavoratore (il sacerdote) nell'esercizio delle proprie mansioni. Sul punto si rimanda all'estesa opera monografica curata da T.G. PLANTE, *Sin against the innocents: Sexual abuse by priests and the role of the Catholic Church*, Westport, 2004. Come noto, numerose diocesi negli Stati Uniti d'America sono state chiamate a rispondere civilmente per crimini sessuali compiuti da membri del clero e almeno ventisei di esse sono andate in bancarotta per far fronte ai cospicui risarcimenti (Arcidiocesi di Portland in Oregon; la diocesi di Tucson in Arizona; la diocesi di Spokane, a Washington; la diocesi di Davenport in Iowa; la diocesi di San Diego in California; la diocesi di Fairbanks in Alaska; la diocesi di Wilmington in Delaware; l'arcidiocesi di Milwaukee in Wisconsin; la diocesi di Gallup in New Mexico; la diocesi di Stockton in California; la diocesi di Helena in Montana; l'arcidiocesi di Minneapolis in Montana; la diocesi di Duluth in Minnesota; la diocesi di New Ulm in Minnesota; La diocesi di Great Falls-Billings in Minnesota; la diocesi di St. Cloud in Minnesota; l'arcidiocesi di Agana in Guam; la diocesi di Winona-Rochester in Minnesota; l'arcidiocesi di Santa Fe in New Mexico; la diocesi di Rochester nello Stato di New York; la diocesi di Harrisburg Pennsylvania; la diocesi di Buffalo nello Stato di New York, l'arcidiocesi di New Orleans in Louisiana; la diocesi di Syracuse nello Stato di New York; la diocesi di Rockville Centre nello Stato di New York; la diocesi di Camden in New Jersey). Una panoramica completa e aggiornata è consultabile sul sito internet di BishopAccountability.org, *Bankruptcy Protec-*

La reazione allo sconcerto legato agli abusi sessuali compiuti ai danni di minori e soggetti vulnerabili da parte di alcuni esponenti del clero cattolico statunitense, in un'ottica di maggior responsabilizzazione delle istituzioni chiamate a sovrintendere l'operato dei chierici, ha finito per coinvolgere anche la Santa Sede, quale organo ritenuto competente a vigilare attentamente sull'operato della compagine ecclesiale nella sua interezza⁴³.

Più precisamente, con la sentenza della *US Court of Appeals for the Sixth Circuit* del 24 novembre 2008 si è conclusa definitivamente una composita *class action* che raccoglieva le istanze di svariati querelanti, i quali lamentavano di aver subito molestie sessuali da parte di alcuni appartenenti al clero cattolico (*O'Bryan e altri v. Holy See*): facendo leva sul peculiare rapporto che lega il singolo sacerdote all'istituzione che rappresenta, si conveniva in giudizio direttamente la Santa Sede quale organo di vertice della Chiesa universale.

Il processo logico-giuridico sotteso alla chiamata in giudizio della Sede Apostolica per rispondere civilmente dei *sex assaults* compiuti dai presbiteri, in questo come in altri casi, poggia sull'istituto della cosiddetta *vicarious liability*⁴⁴: que-

tion in the Abuse Crisis, all'indirizzo <http://www.bishop-accountability.org/bankruptcy.htm>. Dal 2004, complessivamente, sono state dichiarate in stato di bancarotta poco meno del 10 % di tutte le diocesi statunitensi.

⁴³ Ancor prima dei casi che si passeranno in rassegna, il primo *case study* ove si è riconosciuta l'immunità personale del romano pontefice Benedetto XVI (e non già l'immunità sovrana della Santa Sede) per gli abusi commessi dai chierici risale al 2005 [*Doe v. Roman Catholic Diocese of Galveston-Houston*; UNITED STATES DISTRICT COURT, S.D. Texas, Houston Division, *Doe v. Roman Catholic Diocese of Galveston-Houston*, 408 F. Supp. 2d 272 (2005)]. Sul punto si veda diffusamente R. PEDRETTI, *Immunity of Heads of State and State Officials for International Crimes*, Boston, 2015, p. 147.

⁴⁴ Relativamente alla categoria concettuale di responsabilità oggettiva, per quanto possibile, si cercherà di non utilizzare traduzioni per termini non sinsemici poiché il rischio di ingenerare pericolose confusioni è alto. Ad esempio, l'accostamento della *strict liability* alla responsabilità oggettiva, se può rappresentare un'utile semplificazione in realtà è fuorviante, dal momento che il concetto di responsabilità oggettiva contiene al suo interno anche le categorie di *vicarious liability* e di *collective responsibility*. Sul punto cfr. D. HUSAK, *Varieties of Strict Liability*, in *Canadian Journal of Law & Jurisprudence*, 1995, 2, pp. 189-225; S.W. KENNETH, *When Is Strict Criminal Liability*

sto costruito giuridico a sua volta si incardina in una precedente relazione rilevante che deve necessariamente legare l'ente o l'individuo che si desidera chiamare in causa a titolo di responsabilità indiretta, da una parte, e il soggetto agente⁴⁵, dall'altra. Tale rapporto è usualmente qualificato dal legislatore stesso e, nel caso di specie, il nesso giuridicamente significativo rimanda all'origine giuslavoratistica del rapporto medesimo⁴⁶. In questa prospettiva, dunque, al fine di giustificare il coinvolgimento del vertice della Chiesa cattolica, è neces-

Just?, in *The Journal of Criminal Law and Criminology*, 1997, 4, pp. 1075-1137.

⁴⁵ Invero, solitamente il rapporto di natura lavorativa viene indentificato tra sacerdote e diocesi. Ovviamente l'esistenza di tale nesso varia al variare della disciplina di ogni singolo Paese e sovente è ricostruito dalla giurisprudenza. Per quanto riguarda l'Italia, ad esempio, la giurisprudenza è alquanto ondivaga. Sul punto si veda l'ampia rassegna giurisprudenziale contenuta nell'appendice dell'opera di M. CARNI, *La responsabilità civile della diocesi per i delitti commessi dai presbiteri. Profili canonistici e di diritto ecclesiastico*, Torino, 2019, p. 323 ss. Alcuni profili di criticità sulla configurabilità nel nostro ordinamento della responsabilità oggettiva in capo alle diocesi per i fatti compiuti dai chierici sono stati recentemente illustrati da A. MORACE PINELLI, *Il problema della configurabilità della responsabilità oggettiva delle diocesi e degli ordini religiosi per gli abusi sessuali commessi dai loro chierici e religiosi*, in *Ius Ecclesiae*, 2020, 1, pp. 95-131. M. MOSCONI, *Diritto penale canonico e diritto sanzionatorio a tutela della comunione nella Chiesa particolare: la responsabilità del Vescovo diocesano*, in *Il diritto penale al servizio della comunione della Chiesa*, a cura del GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO, Milano, 2021, p. 155 ss. Sempre della questione, in passato, si sono occupati anche P. CONSORTI, *La responsabilità della gerarchia ecclesiastica nel caso degli abusi sessuali commessi dai chierici, fra diritto canonico e diritti statuali*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoe.chiese.it), 2013, 17, p. 1 ss.; A. LICASTRO, *Riappare un "deja vu" nella giurisprudenza: la responsabilità oggettiva del vescovo per gli atti illeciti dei suoi sacerdoti*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoe.chiese.it), 2013, 1, pp. 1-17.

⁴⁶ La questione è stata ampiamente affrontata dalla dottrina statunitense. *Ex plurimis*, J.H. MANSFIELD, *Constitutional limits on the liability of churches for negligent supervision and breach of fiduciary duty*, in *Boston College Law Review*, 2003, p. 1167 ss.; J.S. NUGENT, *A higher authority: The viability of third party tort actions against a religious institution grounded on sexual misconduct by a member of the clergy*, in *Florida State University Law Review*, 2003, p. 957 ss.; E.C. SHORT, *Torts: Praying for the parish or preying on the parish? Clergy sexual misconduct and the tort of clergy malpractice*, in *Oklahoma Law Review*, 2004, p. 183 ss.; T. LYTTON, *Clergy Sexual Abuse Liti-*

sario inquadrare il collegamento funzionale tra quest'ultimo e il sacerdote incriminato all'interno di una struttura che possa essere apprezzata anche sul piano dell'ordinamento secolare. In altre parole, il cuore pulsante di tutta la speculazione orbita intorno ad una presunzione: ossia che il singolo sacerdote eserciti una mansione in favore della Santa Sede instaurando dunque con essa un rapporto di natura lavorativa, sebbene non contrattualizzato⁴⁷. Nel caso in esame, poi, la presunta *vicarious liability* della Santa Sede è ipotizzata alla luce della famosa *1962 Policy*⁴⁸, un documento riservato con il quale

gation: The Policymaking Role of Tort Law, in *Connecticut Law Review*, 2007, p. 809 ss.

⁴⁷ Contrario a tale inquadramento, J.W. NEU, *Workers of God: The Holy Sees Liability for Clerical Sexual Abuse*, in *Vanderbilt Law Review*, 2010, 5, pp. 1507-1542, il quale chiaramente sostiene che «The question whether a priest or bishop is an employee is not obvious on its face, and answering this question involves church doctrine. It also creates unfairness and unpredictability because it relies on state agency law. To resolve these problems, plaintiffs should try to frame their claims under command responsibility instead. This moves the question of authority and control from a doctrinal analysis to a factual one, and it provides a uniform method of liability applicable throughout the United States», *ivi*, p. 1540. Sempre relativamente a tali questioni si rimanda a L.C. MARTINEZ, *Sovereign Impunity: Does the Foreign Sovereign Immunities Act Bar Lawsuits Against the Holy See in Clerical Sexual Abuse Cases?*, in *Texas International Law Journal*, 2008, 44, pp. 123-155; W. MASON, *A New Call for Reform: Sex Abuse and the Foreign Sovereign Immunities Act*, in *Brooklyn Journal of International Law*, 2008, pp. 655-683.

⁴⁸ Il documento in oggetto, denominato propriamente *Crimen sollicitationis*, fu redatto dal cardinal Alfredo Ottaviani e approvato da papa Giovanni XXIII e stabiliva la procedura canonica da seguire nelle cause di *sollicitatio ad turpia*, ossia quando un chierico veniva accusato di sfruttare l'occasione data dalla celebrazione del sacramento della penitenza per compiere molestie ai fedeli; inverso però l'Istruzione trattava specificamente degli abusi su minori solo al paragrafo 73. Cfr. SUPREMA SACRA CONGREGATIO SANCTI OFFICII, *Instructio Crimen sollicitationis, Ad omnes Patriarchas, Archiepiscopos, Episcopos aliosque locorum Ordinarios «etiam Ritus Orientalis»: De modo procedendi in causis sollicitationis*, 16 marzo 1962, Città del Vaticano, 1962. Successivamente riveduta con la lettera della CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, *De delictis gravioribus*, Roma, 18 maggio 2001, consultabile online all'indirizzo internet www.vatican.va. Sul punto si veda J.P. BEAL, *The 1962 Instruction Crimen sollicitationis: Caught Red-Handed or Handed a Red Herring?*, in *Studia Canonica*, 2007, 1, pp. 199-236; B. DALY, *The Instruction Crimen Sollicitationis on the Crime of Solicitation: Confusion of Cover-up of Paedophilia?*, in *The Canonist*, 2016, 7, pp. 10-30. Più di recente si rimanda a P. DAL

si sarebbe imposto a tutta la gerarchia ecclesiastica cattolica mondiale un atteggiamento di sostanziale omertà e di non collaborazione con l'autorità giudiziaria civile⁴⁹, in particolar modo laddove l'oggetto della controversia fosse proprio un crimine sessuale (o presunto tale) compiuto da un sacerdote o da un religioso ai danni di minori.

Si noti, per inciso, che nel caso *O'Bryan e altri v. Holy See* sussistono rilevanti punti di contatto con la vicenda sottoposta all'attenzione della Corte EDU. In entrambi i casi, infatti, si lamentano alcune gravi violazioni del diritto internazionale relative alle fattispecie delittuose che erano state poste in essere; inoltre, si recrimina un sostanziale immobilismo delle autorità ecclesiali deputate al controllo dei sacerdoti abusatori e, conseguentemente, si biasimano una serie di omissioni e/o gravi negligenze volte a insabbiare tali reati.

A fronte delle infamanti accuse, la strategia difensiva della Santa Sede sollecita l'applicazione del *Foreign Sovereign*

CORSO, *L'evoluzione del diritto penale canonico nella normativa successiva al codice del 1983, in Il diritto penale al servizio della comunione della Chiesa*, cit., p. 112 ss.

⁴⁹ A dimostrazione della rilevanza, anche sul piano processuale, di tale documento si riporta un passaggio della sentenza, dove la Corte afferma che «[the] plaintiffs' claims regarding the liability of the Holy See stem, in large part, from their allegations regarding the purported policy of the Holy See towards accusations of sexual abuse leveled against clergy: [T]he Holy See has mandated that all allegations of childhood sexual abuse be kept under a cloak of complete secrecy, even if that secrecy violated state, federal, or international law. In March, 1962, the Holy See privately circulated a document containing a set of procedural norms for dealing with the solicitation of sex in confession, clergy sex with minors, homosexual relations, and bestiality. This document [the "1962 Policy"] – an official legislative text issued by the Congregation of the Holy Office and specifically approved by Pope John XXIII – imposes the highest level of secrecy on the handling of clergy sexual abuse matters. This secret document was first discovered and made public in July, 2003 by news media in the United States and throughout the world. The policies of the Holy See expressed in this and other documents require bishops in the United States to, among other things, refuse to report childhood sexual abuse committed by priests to criminal or civil authorities, even where such failure to report would itself be a criminal offense», *O'Bryan et. al. v. Holy See*, 490 F. Supp.2d 826 (W.D. Ky. 2005), p. 15.

*Immunities Act*⁵⁰, in forza del quale si esorta una presa d'atto della totale carenza di giurisdizione da parte della magistratura statunitense⁵¹ sui fatti oggetto della causa. A seguito di contorte argomentazioni⁵², criticate peraltro da arguta dottrina⁵³, il primo giudice – forse influenzato dalle pressioni mediatiche che si erano intanto sviluppate e probabilmente convinto di raggiungere una soluzione di compromesso – rigetta parzialmente le istanze degli attori ma, al contempo, critica duramente la ricostruzione proposta dalla Santa Sede rispetto alla tutela assicurata del *Foreign Sovereign Immunities Act* in merito ai gravissimi reati in questione: per tali ragioni, entrambe le parti appellano la sentenza.

Sempre richiamando la corretta applicazione del *Foreign Sovereign Immunities Act* in relazione alle condotte abusanti perpetrate dai chierici, i legali delle vittime si propongono segnatamente di dimostrare al giudice di seconda istanza come l'accertamento dei danni fisici e morali subiti dalle vittime rientri in una delle specifiche eccezioni previste dalla normativa statunitense che regola le immunità degli Stati esteri⁵⁴.

⁵⁰ Tale fonte normativa regola complessivamente la disciplina delle immunità degli Stati e le relative eccezioni. Il testo completo è consultabile all'indirizzo internet <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/28/part-IV/chapter-97>.

⁵¹ In senso critico si veda M. BLACK, *The Unusual Sovereign State: The Foreign Sovereign Immunities Act and Litigation against the Holy See for Its Role in the Global Priest Sexual Abuse Scandal*, in *Wisconsin International Law Journal*, 2009, 2, pp. 299-334. Considerazioni di segno opposto sono state svolte da J.W. NEU, *Workers of God: The Holy Sees Liability for Clerical Sexual Abuse*, cit., pp. 1507-1542, il quale passa in rassegna una serie di questioni problematiche relative al riconoscimento dell'istituto della cosiddetta *respondeat superior liability* in riferimento alla Sede Apostolica. Sulla dottrina oltreoceano del *respondeat superior* vedasi anche W.W. BASSETT, W. COLE DURHAM JR., R.T. SMITH, *Religious Organizations and the Law*, St. Paul (MN), 2012, p. 62 ss.

⁵² Cfr. *O'Bryan et. al. v. Holy See*, 490 F. Supp.2d 826 (W.D. Ky. 2005).

⁵³ In relazione alla ricostruzione delle argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado si rinvia a M. BLACK, *The Unusual Sovereign State: The Foreign Sovereign Immunities Act and Litigation against the Holy See for Its Role in the Global Priest Sexual Abuse Scandal*, cit., pp. 299-310.

⁵⁴ Invero il *Foreign Sovereign Immunities Act* contempla cinque differenti eccezioni [(1) the commercial activity exception, (2) the non-commercial torts

In sintesi, a detta dei querelanti, si sono verificate le quattro condizioni necessarie e sufficienti per disconoscere l'immunità giurisdizionale della Santa Sede, sulla base della *tortious act exception*⁵⁵, regolata al titolo 28, capitolo 97, § 1605, a-5, del *United State Code*. La condotta criminosa, in effetti, si è consumata in territorio sottoposto alla giurisdizione statunitense o, comunque, lì si è inverata; il danno è stato causato da un atto o da un'omissione; l'atto è compiuto da un soggetto 'incardinato' nella struttura organizzativa dell'ente straniero e la condotta criminosa si esplica all'interno della relazione giuridicamente rilevante tra agente e entità statale, riconducibile ad un rapporto di preposizione.

A conclusioni diverse è però giunta la Corte che – nell'esaminare accuratamente l'applicabilità della predetta eccezione – osserva come il rapporto organico tra il singolo sacerdote e la Santa Sede, pur significativo all'interno dell'ordinamento confessionale, non produce alcun effetto rilevante sul piano civilistico giacché l'azione illecita compiuta dal sacerdote incriminato, oltre a non essere ovviamente inquadrata nell'ambito delle mansioni alle quali lo stesso era deputato, neppure può dirsi suscettibile di arrecare un vantaggio materiale o immateriale per l'istituzione in cui esercita il suo ministero. Gli abusi sessuali, dunque, per quanto crimini efferati, non pos-

exception, (3) the expropriation exception, (4) the waiver exception, and (5) the terrorism exception] che rappresentano l'unico fondamento giuridicamente rilevante che consente ad un giudice statunitense di poter dirimere una controversia nella quale partecipa uno Stato straniero. La rilevanza di tali eccezioni si riscontra in un dato fattuale incontrovertibile: in media la Corte Suprema degli Stati Uniti d'America decide un caso applicativo del *Foreign Sovereign Immunities Act* all'anno. Cfr. V. GROSSWALD CURRAN, *The Foreign Sovereign Immunities Act's Evolving Genocide Exception*, in *UCLA Journal of International Law and Foreign Affairs*, 2019, 1, pp. 46-75; E. PEROT BISSSELL, J.R. SCHOTTENFELD, *Exceptional Judgments: Revising the Terrorism Exception to the Foreign Sovereign Immunities Act*, in *The Yale Law Journal*, 2018, 7, pp. 1890-1915.

⁵⁵ Per un inquadramento generale delle condizioni di applicabilità dell'eccezione si veda J.M. CONLEY, *Foreign Sovereign Immunity - Whether United States Embassies Are Jurisdictional Territory under the Non-Commercial Tort Exception of the Foreign Sovereign Immunities Act*, in *Georgia Journal of International and Comparative Law*, 1984, pp. 413-428

sono essere ricompresi nella fattispecie predetta, confermando l'impossibilità di ammettere l'operatività dell'eccezione in questione.

Tuttavia, a parere della Corte, conclusioni di segno opposto sarebbero da trarsi, ai sensi della vigente legislazione giuslavoristica dello Stato del Kentucky, nell'ipotesi in cui fossero chiamati a rispondere dei crimini commessi direttamente i vescovi o, comunque, i diretti superiori dei sacerdoti⁵⁶. In quest'ultimo caso, infatti, la *US Court of Appeals for the Sixth Circuit* segnala come il rapporto funzionale che lega la Santa Sede e il cetο episcopale consti di un preciso dovere di controllo della prima sull'operato di quest'ultimo, presupponendo tale *duty of care* assimilabile a quello «exercised by the employer over the individual or individuals in question»⁵⁷. Per questa ragione, «in their complaint, plaintiffs allege facts that demonstrate that the Holy See exercised a significant degree of control over the bishops and archbishops accused of having committed the tortious acts in question. Taking these allegations as true, plaintiffs have sufficiently pled the employee element of the tortious

⁵⁶ Sul punto la Corte sembrava avere le idee molto chiare dacchè affermava che «furthermore, as per the FSIA's explicit terms, in order for the tortious act exception to apply, the tortious acts in question must have occurred in the United States. Therefore, any portion of plaintiffs' claims that relies upon acts committed by the Holy See abroad cannot survive. For example, the tortious act exception to the FSIA's grant of immunity would not include any theory of liability premised on the Holy See's own negligent supervision because such acts presumably occurred abroad; moreover, a direct claim leveled against the Holy See for promulgating the 1962 Policy would not fall within the tortious act exception because it too presumably occurred abroad. [...] First and contrary to the Holy See's protestations, plaintiffs have pled both that the relevant archbishops, bishops and other Holy See personnel had knowledge of the alleged sexual abuse of priests and that they failed to act on that knowledge. In doing so, it would seem that the complaint also pleads that conduct of the archbishops, bishops and other Holy See personnel were a substantial factor in causing plaintiffs' damages, satisfying Kentucky's causation requirements. In addition, and as already noted, tortious acts committed by bishops, archbishops and other Holy See personnel while engaged in the supervision of allegedly abusive priests satisfy the requirements of the FSIA's tortious act exception that the tortious act occur in the United States and within the scope of employment», *O'Bryan et. al. v. Holy See*, 490 F. Supp.2d 826 (W.D. Ky. 2005), p. 16.

⁵⁷ *O'Bryan et. al. v. Holy See*, 490 F. Supp.2d 826 (W.D. Ky. 2005), p. 17.

activity exception. Thus, the portions of plaintiffs' claims that are based upon the conduct of bishops, archbishops and Holy See personnel while supervising allegedly abusive clergy satisfy all four requirements of the tortious act exception: this conduct served as a substantial cause of the alleged abuse; the conduct occurred in the United States; the conduct was within the scope of employment; and these individuals were, according to the pleadings, Holy See employees»⁵⁸.

Un secondo caso che merita di essere posto in evidenza, *Doe v. Holy See*, immediatamente successivo alla vertenza *O'Bryan e altri v. Holy See*, riguarda una richiesta di risarcimento a titolo di responsabilità extracontrattuale avanzata nei confronti della Santa Sede da una vittima che dichiarava di aver subito molestie sessuali da un sacerdote incardinato nella diocesi di Portland, nello Stato dell'Oregon. Come nella precedente vicenda giudiziaria, l'istanza risarcitoria si incentra sull'istituto della *vicarious liability* del supremo vertice della Chiesa cattolica che avrebbe dovuto vigilare sulla condotta del sacerdote incriminato, attribuendogli così una *culpa in eligendo*⁵⁹. A differenza però del caso precedente, il giudice di prime cure ha completamente accolto la richiesta del proponente sulla base del peculiare rapporto di immedesimazione organica sussistente tra qualunque membro del clero cattolico e il pontefice. In tal senso, infatti, si argomenta come il papa detenga un potere di supervisione generale (che si manifesta in modo diretto e indiretto) sull'episcopato e per riflesso, dunque, su tutti i sacerdoti cattolici⁶⁰. Oltretutto, nella moti-

⁵⁸ Invero, i giudici – già nel capoverso precedente della sentenza – avevano affermato che «for the conduct of bishops and archbishops and other Holy See personnel to serve as a basis for jurisdiction under the tortious act exception, these bishops, archbishops and Holy See personnel must have been employees of the Holy See», *O'Bryan et. al. v. Holy See*, 490 F. Supp.2d 826 (W.D. Ky. 2005), p. 17. Il riferimento *employees* rappresenta dunque un evidente richiamo alla costruzione giuslavoristica.

⁵⁹ Cfr. sul punto A. LICASTRO, *Danno e responsabilità da esercizio del ministero pastorale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), maggio 2010, p. 18 ss., in particolare nota 42.

⁶⁰ La decisione di secondo grado, di cui in seguito si darà esaustivamente conto, ribaltava completamente la sentenza del giudice di prime cure sottolineando che «the district court held that the commercial activity exception

vazione della sentenza che accoglie la pretesa risarcitoria della vittima non si manca di sottolineare il dovere di obbedienza al romano pontefice della gerarchia ecclesiastica, in forza della peculiare conformazione piramidale che connota l'esercizio del potere all'interno della struttura ecclesiale.

Sulla base di queste premesse, quindi, il giudice distrettuale di Portland – discostandosi vistosamente dall'orientamento giurisprudenziale affermatosi in precedenza – riconosce la sussistenza dell'eccezione all'immunità (propriamente la *commercial activity exception*), sancita dal *Foreing Sovereign Immunities Act*, ai danni della Sede Apostolica⁶¹. Avverso tale decisione appella la Santa Sede che rivendica, ribadendo le proprie posizioni sul punto, l'impossibilità per la magistratura statunitense di conoscere il caso *de quo*. La decisione della *US Court of Appeals for the Ninth Circuit*, del 3 marzo 2009, concordando con le memorie difensive della Santa Sede e dissentendo apertamente con l'orientamento erme-

does not apply to permit the exercise of jurisdiction over Doe's claims; the court did not view the Holy See's activities as commercial because "the true essence of the complaint ... clearly sound[s] in tort." *Doe v. Holy See*, 434 F. Supp. 2d 925, 942 (D. Or. 2006). In contrast, the district court held that the tortious act exception does apply, permitting it to exercise jurisdiction over all Doe's claims except for the fraud claim. The district court therefore granted the Holy See's motion to dismiss as to the fraud claim, but it denied the motion as to all of Doe's other claims», *John V. Doe v. Holy See*, n. 06-35587, slip op. 2543 (9th Cir. Mar. 3, 2009). Cfr. J.R. FORMICOLA, *Catholic Clerical Sexual Abuse: Effects on Vatican Sovereignty and Papal Power*, in *Journal of Church and State*, 2011, 4, pp. 523–544

⁶¹ Nel caso in esame, infatti, il tribunale distrettuale dello Stato dell'Oregon aveva considerato possibile l'eccezione in relazione alle richieste di risarcimento avanzate nei confronti della Santa Sede, qualificando giuridicamente il sacerdote come un dipendente della Santa Sede. Dopo una lunga analisi del termine 'commercial activity' ai sensi del *Foreing Sovereign Immunities Act*, il tribunale distrettuale ha affermato: «the Supreme Court has counseled courts not to lose sight of the ultimate issue: whether the true essence of the complaint is commercial (Nelson, 507 U.S. at 363). Here, plaintiff's complaint does not allege property damage, breach of contract for goods or services, product liability, copyright infringement, an indebtedness yet unpaid on a loan or other transaction, or any other theory whose true essence is commercial. Instead, at the heart of plaintiff's complaint is the injury inflicted by a sexually abusive priest at plaintiff's church, a claim clearly sounding in tort», *John V. Doe v. Holy See*, n. 06-35587, slip op. 2543 (9th Cir. Mar. 3, 2009).

neutico del giudice di prime cure, dichiara priva di un solido fondamento giuridico la possibilità di classificare il rapporto tra il sacerdote e la Santa Sede all'interno dei definiti confini del rapporto di preposizione. A sostegno di tale tesi si adduce la totale carenza di alcuni requisiti essenziali che usualmente marcano il profilo del rapporto occupazionale (la pattuizione di un compenso, la specificazione delle mansioni, l'individuazione di un orario di lavoro ecc.).

In conclusione, dunque, potrebbe dirsi tracciato, almeno nella giurisprudenza statunitense delle Corti superiori, un orientamento interpretativo tutt'altro che consolidato – come dimostra l'incertezza ermeneutica nei casi appena ricordati – che vorrebbe vedere riconosciuta l'immunità dalla giurisdizione interna della Santa Sede per i crimini sessuali compiuti da presbiteri e religiosi. Ciò in considerazione del fatto che non sussiste alcun fondamento giuridico a dimostrazione dell'esistenza di una relazione lavorativa di tipo subordinato tra Sede Apostolica e i singoli sacerdoti⁶². A conclusioni parzialmen-

⁶² Appaiono convincenti, soprattutto per i richiami agli orientamenti della Corte Suprema, le considerazioni di J.W. NEU, *Workers of God: The Holy See's Liability for Clerical Sexual Abuse*, cit., p. 1515 ss., il quale sottolinea due profili di criticità nell'inquadrare la questione dal punto di vista giuslavoristico: «first, the Supreme Court has traditionally held that when Congress uses “employee” in a statute, it intends to use the traditional definition of “employee” under agency law. Whether a priest or bishop is an employee of the Holy See is an important analytically because the very question of the Holy See's immunity turns on this issue. The court must make this legal determination at the time immunity is asserted or challenged. To overcome the immunity, the plaintiff must plausibly allege in the complaint that a priest or bishop is indeed an employee, instead of simply asserting it. Yet the Holy See does not pay diocesan priests, direct their actions, or even discipline them except in rare instances—all of which are indicators of employment status under agency law. The Holy See exercises even less control over priests in religious orders. Instead, discipline is left to each diocese's bishop and each order's superiors. Even bishops are not paid by the Holy See or otherwise “employed”; bishops are largely left alone in directing the day-to-day operations of their dioceses. Therefore, it is highly questionable whether priests and bishops qualify as “employees” under agency law. Second, understanding the relationship between priest, bishop, and pope requires delving into Catholic doctrine. Catholic theology proclaims the pope's authority over all Catholics, but in practice this authority is delegated to the bishops, who exercise substantial control over Church policymaking and day-to-day operations. Yet

te diverse si potrebbe invece giungere, come ricordato nella sentenza definitiva sul caso *O'Bryan e altri v. Holy See*, se la Santa Sede fosse chiamata a rispondere non per l'operato del presbitero abusatore ma sul diverso versante della mancata vigilanza dell'autorità locale (verosimilmente il vescovo) deputata al controllo del corretto operato dei sacerdoti, dischiudendo in tal senso un filone rimasto per ora insondato dai giudici statunitensi. Insomma, alla luce del *Foreign Sovereign Immunities Act*, se l'azione fosse intentata direttamente nei confronti dei vescovi e arcivescovi chiamati a sovrintendere la condotta dei chierici a loro affidati, la Santa Sede non potrebbe invocare a propria tutela l'istituto dell'immunità: in ragione della diversa relazione che lega il ceto episcopale – sottoposto al potere di nomina, assegnazione e rimozione della sede – alla Sede Apostolica. Tale precisazione è particolarmente rilevante, considerato che nel caso sottoposto all'attenzione della Corte EDU, come si dirà a breve, i proponenti giustificano la chiamata in causa della Santa Sede addossandole un'autentica *culpa in vigilando* esclusivamente in merito all'operato di vescovi e arcivescovi. Infatti, nel caso *J.C. et autres c. Belgique* l'elaborazione concettuale relativa al rapporto di natura lavorativa proposta dai querelanti trascura completamente la dinamica che pone in collegamento la Santa Sede e il singolo sacerdote ma, rifacendosi probabilmente alla ricostruzione giurisprudenziale appena ricordata, il ricorso *ab origine* è inteso alla luce della peculiare unione che cementa l'alta gerarchia ecclesiastica (i vescovi, gli arcivescovi e i superiori degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica) e la Sede Apostolica, che si vorrebbe rilevante anche nei sistemi giuridici statali⁶³.

American courts traditionally abstain from ruling on ecclesial or doctrinal issues. To resolve the issues raised in determining a priest's status vis-a-vis the pope, these courts of appeals pass over the ecclesial abstention question», *ivi*, pp. 1519-1520. In questo senso anche le argomentazioni di L.C. MARTINEZ, *Sovereign Impunity: Does the Foreign Sovereign Immunities Act Bar Lawsuits Against the Holy See in Clerical Sexual Abuse Cases?*, cit., p. 130 ss.

⁶³ Su alcune perplessità di tale impostazione si dirà nei prossimi paragrafi. Il tema è stato dettagliatamente affrontato da C.T. WASHINGTON, *The Immunity of the Roman Pontiff in International Law: a Potential Challenge for*

4. *Alcuni profili critici della richiesta di risarcimento intentata contro la Santa Sede dinanzi al giudice nazionale*

Ritornando alla vicenda giudiziaria in esame, occorre preliminarmente dar conto delle circostanze prodromiche che hanno portato il caso all'attenzione della Corte EDU.

Il procedimento giurisdizionale presso le corti territoriali belghe prende le mosse da un atto introduttivo, avente ad oggetto una richiesta di risarcimento danni nei confronti di vari soggetti (tra cui la Santa Sede), depositato il 12 luglio 2011 presso il Tribunale di prima istanza di Gand, in Belgio. La domanda risarcitoria era in effetti promossa da un gruppo di quattro querelanti che dichiaravano di aver subito, in circostanze di tempo e di luogo diversificate ma non specificate, plurimi abusi sessuali perpetrati da esponenti del clero cattolico belga. Gli istanti chiarivano altresì di agire non solo per propria parte ma anche in nome e per conto di altre trentacinque presunte⁶⁴ vittime non costituite direttamente in giudizio.

È necessario fin da subito soffermarsi su alcuni profili di criticità che connotano l'atto d'avvio del processo, il quale appare inconsueto per almeno tre ordini di ragioni⁶⁵.

Anzitutto, contrariamente a quanto si possa pensare, non si delineano in modo circoscritto e puntuale i fatti, seppur dolorosi, posti a fondamento della pretesa risarcitoria; per converso si preferisce glissare sui riferimenti spazio-temporali dei presunti crimini, limitandosi ad un richiamo cursorio ad una serie di delitti a sfondo sessuale compiuti svariati anni prima da alcuni sacerdoti cattolici, di cui gli attori sostenevano di essere state vittime. Invero, lo scritto isagogico del giu-

Canon Law, Dissertatio ad lauream in Facultate Iuris Canonici apud Pontificiam Universitatem S. Thomae in Urbe, Roma, 2017, *passim*; L. MARABESE, *Le potenziali sfide all'immunità del Romano Pontefice: una riflessione a partire dai delitti di abuso sessuale di minori da parte di chierici*, in *Ius Ecclesiae*, 2019, 1, pp. 95-115.

⁶⁴ Dal momento che non sussiste alcuna sentenza definitiva in merito alle vicende in questione, pare opportuno utilizzare termini e riferimenti che non esprimano giudizi e che diano conto di una situazione non ancora conclusa.

⁶⁵ Come peraltro l'autorità giudiziaria nazionale non mancherà di sottolineare.

dizio s'impenna su una lunga disquisizione finalizzata a porre in evidenza un radicato *modus operandi* con cui la Chiesa cattolica, ai suoi vari livelli, avrebbe scientemente rinunciato ad affrontare la straziante vicenda dei *sex abuses* all'interno della propria compagine⁶⁶. A questo riguardo, si contesta l'assoluta negligenza dell'autorità ecclesiastica locale e universale nel monitorare i casi di abuso al fine di prevenire tali condotte e,

⁶⁶ Invero, la Chiesa si è dotata nel tempo di un'architettura normativa finalizzata a prevenire e contrastare gli abusi contro i minori e le persone vulnerabili all'interno delle proprie strutture. Una ragionata rassegna della regolamentazione canonica è stata effettuata da D. MILANI, *Gli abusi del clero. Il processo di riforma di una Chiesa ancora in affanno*, in *Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado*, 2019, p. 1 ss. L'ultimo provvedimento in materia, la lettera apostolica in forma di *motu proprio* (m.p.) *Vos estis lux mundi* del 7 maggio 2019, innova la disciplina introducendo un vero e proprio obbligo di denuncia per alcuni soggetti qualificati in caso di abusi. Il m.p. *Vos estis lux mundi* si inserisce pienamente all'interno della strada tracciata da Benedetto XVI e, ancora prima, da Giovanni Paolo II con cui si è cercato di fare emergere i crimini sessuali compiuti dal clero. Alcuni rilievi critici sulla vigente legislazione sono stati elaborati da G. COMOTTI, *I delitti contra sextum e l'obbligo di segnalazione nel Motu proprio "Vos estis lux mundi"*, in *Ius Ecclesiae*, 2020, 1, p. 239 ss.; P. DAL CORSO, *Gli interventi legislativi di Francesco nel diritto penale canonico: valori e criticità*, in *Ephemerides Iuris Canonici*, 2020, 1, pp. 200-202; A. RELLA RÍOS, *El abuso sexual en la iglesia: conceptualización y tratamiento canónico*, in *Anuario de Derecho Canónico*, 2021, pp. 15-91; M. VISIOLI, *Diritto penale nella Chiesa e tutela dei minori*, in *Il diritto penale al servizio della comunione della Chiesa*, cit., pp. 245-246. Da una prospettiva di più largo respiro si vedano, *ex multis*, C.J. SCI-CLUNA, *Procedura e Prassi presso la Congregazione per la Dottrina della Fede riguardo ai 'delicta graviora'*, in *Processo penale e tutela dei diritti nell'ordinamento canonico*, a cura di D. CITO, Milano, 2005, pp. 279-288; P. LO IACONO, *Le nuove norme sui delicta graviora tra esercizio della potestà punitiva e tutela del diritto di difesa*, in *Aequitas sive Deus. Studi in onore di Rinaldo Bertolino*, a cura di R. MAZZOLA, I. ZUANAZZI, Torino, 2011, pp. 320-341; D. CITO, *Le nuove norme sui Delicta graviora*, in *Ave Maria International law journal*, 2011, pp. 117-119; D. SALVATORI, *La riserva di alcuni delitti alla Congregazione per la dottrina della fede e la nozione di delicta graviora*, in *Quaderni di Diritto Ecclesiale*, 2012, 3, pp. 260-280; J.P. KIMES, *Considerazioni generali sulla riforma legislativa del motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela*, in *I delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede*, a cura di A. D'AURIA, C. PAPALE, Città del Vaticano, 2014, p. 18 ss.; D. CITO, *El derecho de defensa en los procesos sobre delitos de abuso de menores*, in *Ius canonicum*, 2020, pp. 61-88; G. BONI, *La tutela dei diritti e il giudizio penale nella Chiesa*, in *Ius Ecclesiae*, 2021, 2, p. 421 ss.

al contempo, si lamenta il sostanziale disinteressamento nella repressione delle susseguenti fattispecie di reato. L'intento manifesto, quindi, è sostenere, non tanto i fatti sulla base dei quali si avvia l'istanza di indennizzo quanto invece il metodo strutturalmente carente con cui la gerarchia cattolica aveva coperto i presunti abusi commessi dai suoi pastori.

Occorre constatare, dunque, che l'impostazione della causa sembra soffrire di un intrinseco vizio genetico: indipendentemente dai soggetti convenuti, infatti, risulta completamente assente quel minimo di piattaforma probatoria che deve logicamente precedere ogni legittima pretesa risarcitoria. Tale aspetto non è ovviamente secondario poiché risultano indeterminati, se non addirittura mancanti, alcuni elementi di fatto e di diritto fondativi della domanda introduttiva del giudizio, che necessiterebbero di una compiuta esplicitazione: ci si riferisce, ad esempio, alla specificazione delle conseguenze pregiudizievoli susseguenti all'evento dannoso in relazione ad ogni singolo caso di molestia. Ancor di più: non si forniscono neppure quelle indicazioni basiche che avrebbero potuto condurre alla verifica del nesso causale tra il danno lamentato e l'*eventus damni*, correlazione che scolpisce il profilo della responsabilità civile, anche nell'ordinamento belga⁶⁷.

Un secondo aspetto che merita di essere precisato interessa i convenuti in giudizio. La domanda risarcitoria è infatti avanzata, sulla base dell'articolo 1382 del Codice civile belga, avverso diversi soggetti: la Santa Sede, un arcivescovo della Chiesa cattolica in Belgio e i due suoi predecessori, alcuni altri vescovi e – da ultimo – nei confronti di superiori di ordini religiosi cattolici, ai quali appartenevano i chierici abusa-

⁶⁷ È pur vero, come si dirà, che si chiama in causa la responsabilità oggettiva dei convenuti ma non si può fare a meno di notare che nel caso di specie manca anche il cosiddetto nesso 'di necessaria occasionalità' tra le mansioni espletate ed il fatto dannoso. In altre parole, dato per presupposto un rapporto di lavoro, risulta comunque necessario provare almeno che l'atto illecito è stato compiuto nell'esercizio delle mansioni. Relativamente alla responsabilità oggettiva del vescovo in campo civile per i delitti commessi dal sacerdote si rinvia a A. LICASTRO, *Riappare un "dejà vu" nella giurisprudenza: la responsabilità oggettiva del vescovo per gli atti illeciti dei suoi sacerdoti*, cit., pp. 1-17.

tori⁶⁸. Tra i soggetti citati, dunque, si conviene in giudizio direttamente la Santa Sede: tale strategia processuale ingenera certamente qualche perplessità, se non altro per l'audacia nell'invocare con leggerezza in giudizio un ente che, per sua stessa natura – come ricordato precedentemente –, in maniera pacifica assume una precisa soggettività giuridica sul piano internazionale⁶⁹.

Ancor più peculiari, tuttavia, risultano essere le motivazioni della chiamata in giudizio. Innanzitutto, si rivendica l'esistenza di una responsabilità per colpe e omissioni nella politica generale sugli abusi sessuali che avrebbe favorito attivamente la commissione dei delitti; secondariamente si rimprovera al vertice della Chiesa cattolica una completa inerzia nel punire i vescovi complici, i quali avrebbero insabbiato o comunque debitamente evitato l'affioramento delle ipotesi di reato che si sarebbero verificate nella loro diocesi o, comunque, di cui loro stessi erano a conoscenza.

In ordine alla prima doglianza, come peraltro individuato dalla stessa autorità giurisdicente nazionale belga, le argomentazioni avanzate appaiono non del tutto convincenti e pretendono di dimostrare più di quello che provano giacché non si fornisce alcun elemento specifico rispetto a «des fautes et omissions dans la politique générale relative aux abus sexuels»⁷⁰. Tutto al contrario, sembra volersi affermare – in un insolito capovolgimento logico – che proprio l'assunto per cui sarebbero stati commessi una serie di abusi da parte di chierici di per

⁶⁸ Più precisamente, «leur action était basée sur trois causes différentes: premièrement, à l'égard de tous les défendeurs, y compris le Saint-Siège, sur des fautes et omissions dans la politique générale relative aux abus sexuels; deuxièmement, à l'égard de tous les défendeurs sauf le Saint-Siège, sur des fautes et omissions dans la gestion des cas individuels; troisièmement, à l'égard du Saint-Siège, sur l'omission de prendre des mesures contre les évêques. Quant à cette dernière responsabilité du Saint-Siège, elle était en ordre subsidiaire basée», paragrafo 4 della sentenza.

⁶⁹ Invero il tema della possibile chiamata in giudizio del romano pontefice per i crimini sessuali commessi da chierici è argomento che è stato già affrontato in C.T. WASHINGTON, *The Immunity of the Roman Pontiff in International Law: a Potential Challenge for Canon Law*, cit., p. 426 ss.

⁷⁰ Paragrafo 4 della sentenza *J.C. et autres c. Belgique*.

sé dimostrerebbe l'assenza o l'inadeguatezza dei controlli interni alla Chiesa cattolica.

Ma appare ancor più singolare la citazione della Santa Sede per la seconda ragione, ricordata poc'anzi, che vuole in ultima analisi ricondurre la responsabilità della Sede Apostolica all'interno dell'ambito applicativo dell'articolo 1384 comma 3⁷¹ del Codice civile belga. Il riferimento codiciale appena ricordato disciplina quella peculiare forma di presunzione di responsabilità, innestata su specifici rapporti qualificati, nonché dettagliatamente tipizzati dal legislatore belga, che grava in capo al committente per il danno causato dall'addetto. Sulla scia dei casi *O'Bryan e altri v. Holy See* e *Doe v. Holy See*⁷² la tesi avanzata dagli istanti richiama l'istituto della cosiddetta responsabilità indiretta che trova la sua ragion d'essere in un rapporto di lavoro subordinato, intercorrente non già direttamente tra il vertice della Chiesa cattolica e il singolo sacerdote macchiatosi dell'odioso crimine (come nelle vertenze *O'Bryan* e *Doe*), ma tra la Sede Apostolica e i vescovi e i superiori degli ordini religiosi che avrebbero dovuto vigilare sul retto comportamento dei ministri che erano loro affidati⁷³. La peculiarità

⁷¹ Come noto, la *ratio* delle presunzioni di responsabilità è quella di facilitare la posizione della vittima sul piano probatorio: attraverso, infatti, l'inversione dell'onere della prova, spetta al terzo responsabile dimostrare che non sussiste alcun profilo di responsabilità, per esempio dimostrando l'assenza di una condotta colposa fornendo la prova di una causa esterna esonerativa. La disciplina belga in tema di responsabilità oggettiva è speculare a quella del nostro ordinamento, entrambe infatti sono state mutuare dal codice napoleonico, cfr. A. DE CUPIS, *Dei fatti illeciti* (Artt. 2043-2059), in *Commentario del Codice civile*, a cura di A. SCIALOJA, G. BRANCA, Bologna-Roma, 1971, p. 67.

⁷² Che invero non sono direttamente richiamati ma il riferimento al rapporto di preposizione è il medesimo.

⁷³ Peraltro, giova precisare che la ricostruzione del rapporto tra vescovo diocesano – sacerdote diocesano in termini lavoristici è tutt'altro che unanime in dottrina. Tra gli autori contrari ad intendere la relazione in questi termini, *ex multis*, si possono annoverare i contributi di N. BARTONE, *Il conflitto d'obbligo tra autorità ecclesiastica e autorità statale e il crimine di sesso del presbitero con il minore nella normativa comparata e interordinamentale*, in *Questioni attuali di diritto penale canonico*, Città del Vaticano, 2012, pp. 149-198; M. RIONDINO, *Connessione tra pena canonica e pena statale*, *ivi*, pp. 202-205. La tesi per cui non può dirsi sussistente alcun rapporto di natura lavorativa tra vescovo diocesano e il presbitero incardinato nella sua diocesi è ulteriormen-

della chiamata in causa, dunque, concerne proprio quest'ultimo profilo poiché risulta inedita la configurazione del rapporto di preposizione tra la Santa Sede e il ceto episcopale all'interno di un procedimento giudiziario.

Un ultimo aspetto che necessita di essere rammentato riguarda specificatamente il *petitum*: in ordine alle richieste risarcitorie, infatti, si domanda all'autorità giudiziaria che i convenuti siano ritenuti responsabili solidalmente dei danni subiti dai *survivors* e consequenzialmente si esige la liquidazione immediata di una provvisoria di 10.000 euro per ciascuna vittima. Si precisa, inoltre, che almeno nella fase introduttiva del giudizio non si sarebbero rivelate le identità delle vittime o i dettagli di ogni caso; la questione, invero, si sarebbe eventualmente esaminata solo in un momento successivo, nel rispetto del diritto processual-civiltico belga, allorché il procedimento – in caso di esito positivo – fosse stato in seguito suddiviso in una pluralità di controversie separate. In questo secondo tempo (in realtà mai verificatosi per l'inconcludenza del ricorso) le vittime avrebbero avanzato le loro richieste individualmente, sulla base dei dettagli di ciascuna vicenda giudiziaria.

te avvalorata dalla celebre *Nota Esplicativa del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi* (cfr. PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Nota Esplicativa. Elementi per configurare l'ambito di responsabilità canonica del Vescovo diocesano nei riguardi dei presbiteri incardinati nella propria diocesi e che esercitano nella medesima il loro ministero*, in *Communicationes*, 2004, pp. 33-38) nella quale si afferma chiaramente che «per quanto riguarda, in concreto, l'obbedienza ministeriale, essa è una obbedienza gerarchica, limitata all'ambito delle disposizioni che il presbitero deve eseguire nell'espletamento del proprio ufficio e che non è assimilabile al tipo di obbedienza che si realizza tra un datore di lavoro ed un proprio dipendente. Il servizio che il presbitero svolge nella diocesi è legato ad un coinvolgimento stabile e duraturo che egli ha assunto, non con la persona fisica del Vescovo, ma con la diocesi per mezzo della incardinazione. Non è pertanto un rapporto di lavoro facilmente rescindibile a giudizio del "padrone". Il Vescovo non può, come invece il datore di lavoro in campo civile, "esonerare" il presbitero se non al verificarsi di precise condizioni che non dipendono dalla discrezionalità del Vescovo ma che sono stabilite dalla legge (cfr. i casi di sospensione dall'ufficio o di dimissione dallo stato clericale). Il presbitero non "lavora" per il Vescovo», *ivi*, p. 33.

5. *Le osservazioni della magistratura belga sul riconoscimento dell'immunità giurisdizionale alla Santa Sede*

Il Tribunale di prima istanza di Gand, investito del caso, dichiara l'assenza di qualunque diritto di giudicare la causa in conseguenza della rilevata immunità giurisdizionale di cui gode la Santa Sede, in quanto ente dotato di soggettività giuridica sul piano internazionale: le motivazioni poste a fondamento di tale decisione sono da ricercarsi – come apertamente indicato dalla magistratura belga – nell'interpretazione di consolidati principi dell'ordinamento internazionale che, in sintesi, possono essere ricondotti all'antico brocardo *par in parem non habet iudicio*.

Non paghi dell'esito, trentasei dei trentanove ricorrenti iniziali si oppongono alla decisione contestando le conclusioni del giudice di prime cure⁷⁴. Nel secondo giudizio, la Cor-

⁷⁴ Di seguito vengono riportate alcune reazioni del legale dei querenti, nell'immediatezza della pronuncia. L'intero intervento è pubblicato sul sito <https://usadvocaten.be/en/misbruik-in-de-kerk/>, «1. The Court states that the Holy See enjoys constitutional immunity and therefore cannot be sued in court. In other words, the victims are denied access to justice because the Holy See enjoys immunity as a government of a State (Vatican City). The victims have never denied that the Vatican is a state from which the head of state has a certain immunity, but this only applies to acts of constitutional law. When the Pope, as head of the Roman Catholic Church, for years looked the other way after various complaints from victims of sexual abuse instead of providing effective and efficient help, he did not commit constitutional acts but acted as a careless leader of the globally active organization that is the Church. According to the victims, the immunity does not extend to such acts, which have nothing to do with running the Vatican's state territory. 2. As for the Belgian church leaders, the court does not respond to the victims' request to assess the errors within the Church "at the policy level". This was nevertheless the only possibility for the victims to hold the Church as an organization, which has no legal personality, responsible for the policy regarding the many reported sexual abuses, and of which – also according to the court – the Belgian Bishops themselves have expressly recognized and confirmed. that it was careless and wrong. The rejection of the request to assess the errors at the policy level means that each victim will have to individually and concretely demonstrate which specific errors are blamed on each church leader. The victims deplore this approach, which will cause a multitude of lawsuits and threaten to render the Church as an "organization" untouchable from claims for damages. If church leaders can admit their "moral responsibility" for an

te d'appello di Gand conferma la sentenza impugnata, previa modifica della decisione sulle spese. Il giudice del gravame riprende *in toto* le argomentazioni addotte dal Tribunale di prima istanza, evidenziando l'assoluta carenza di giurisdizione e la susseguente impossibilità di conoscere la causa in virtù del fatto che il Regno del Belgio intrattiene con la Santa Sede stabili rapporti diplomatici e riconosce a quest'ultima la piena personalità giuridica sul piano internazionale: tale dato risulta invero chiaramente desumibile dal diritto internazionale consuetudinario.

Si rimarca inoltre il fatto che il riconoscimento dell'immunità di giurisdizione *ratione personae* della Santa Sede soddisfa a pieno titolo anche le condizioni *ratione materiae* per l'immunità dalla giurisdizione interna di uno Stato a causa del carattere di pubblica autorità degli atti invocati quali elementi dell'azione di responsabilità. In questa prospettiva, la Corte d'appello asserisce come, relativamente alle violazioni di cui la Santa Sede era accusata ai sensi degli articoli 1382, 1383 e 1384 del Codice civile belga, le azioni della stessa in

error committed by the organization they lead, it is unacceptable that the victims cannot have the same error judged by a court of law. 3. Moreover, it is incomprehensible that, as rightly noted in the verdict, the church leaders first recognized "moral responsibility for the careless treatment (silence) of sexual abuses committed against minors in the ranks of the Roman Catholic Church in Belgium". And that then those same church leaders can successfully argue in the proceedings that they allegedly do not know what wrong they are being charged with, and that the subpoena is therefore deemed null and void. The very understandable and necessary lament of the victims to maintain the necessary anonymity and discretion during the debate about the errors already openly acknowledged at the Church level, and on the other hand the absence of legal personality of the Church as an organization, is thus abused, created to maintain that Church leaders would not know exactly what they are being accused of. 4. Also in the criminal case (the investigation "Operation KELK" ongoing in Brussels) the victims had to conclude that the Church authorities are making a real exhaustion of it and consistently avoiding the root of the case. The Belgian legal system therefore appears to be unable for the time being to serve justice in this case and to offer the victims an effective and accessible forum to see the explicitly recognized responsibility of the Church as an institution also translated into legal terms. Since the victims of sexual abuse within the Church have found a lot of strength in their collective struggle, they will soon consider an appeal».

tale ambito ricadono nell'alveo dell'esercizio di poteri sovrani. Tali provvedimenti devono conseguentemente essere considerati come *acta iure imperii* e non come atti compiuti *iure privatorum*, in difesa di meri interessi privatistici (cosiddetti *acta iure gestionis*)⁷⁵. In altre parole, dunque, la Corte fiamminga, non entrando nel merito delle disposizioni effettivamente adottate dalla Sede Apostolica, si limita in punto di diritto a dichiarare che esse rappresentano «l'exercice de pouvoirs administratifs et de l'autorité publique et devaient donc être considérés comme des acta iure imperii et non comme des actes accomplis en qualité de particulier pour la défense d'intérêts privés»⁷⁶.

Sotto il diverso profilo del presunto rapporto di preposizione tra vescovo e Santa Sede, inquadrato dentro le strette della normativa laburistica, il giudice del gravame precisa, anche alla luce di una nota difensiva della Santa Sede depositata presso la cancelleria della Corte d'appello di Gand, che la relazione tra il vertice della Chiesa cattolica e il ceto episcopale non è in alcun modo assimilabile ad un rapporto di lavoro subordinato. Essa invero rappresenta a tutti gli effetti una relazione che non possiede neppure i connotati minimali di un rapporto *iure privatorum*; per converso, tale peculiare nesso costituisce un collegamento funzionale sul piano giuspubblicistico, fondato sull'autonomo potere dei vescovi nell'attività di governo delle diocesi a loro affidate⁷⁷. Di conseguenza, dunque, collassa integralmente la tesi della chiamata in giudizio per responsabilità indiretta, fondata sull'articolo 1384 comma 3 del Codice civile belga, non trovando tale ricostruzione spa-

⁷⁵ Cfr. A. ATTERITANO, *Stati stranieri (immunità giurisdizionale degli)*, in *Enciclopedia del diritto – Annali*, Milano, 2011, pp. 1127-1147; E. CANNIZZARO, B.I. BONAFÉ, *Of Rights and Remedies: Sovereign Immunity and Fundamental Human Rights, in From Bilateralism to Community Interest: Essays in Honour of Judge Bruno Simma*, Oxford, 2011, pp. 825-842; N. RONZITTI, *Introduzione al diritto internazionale*, cit., pp. 145-148.

⁷⁶ Paragrafo 9 della sentenza *J.C. et autres c. Belgique*.

⁷⁷ A questo proposito si vedano le lucide osservazioni di C.T. WASHINGTON, *The Immunity of the Roman Pontiff in International Law: a Potential Challenge for Canon Law*, cit., p. 412 ss.

zio alcuno di applicazione nel caso specifico⁷⁸. Ne deriva un esito evidente: le presunte gravi mancanze di cui erano accusati i vescovi sono in verità da iscriversi nel fascio di attribuzioni riconosciute ai singoli prelati, che nelle rispettive diocesi ricoprono una posizione apicale e svolgono le loro attribuzioni in modo sostanzialmente indipendente⁷⁹. A questo proposito si noti che l'agire episcopale *cum Petro e sub Petro* realizza una visibile comunione gerarchica con Roma in forza della quale ogni presule, lungi dal trovarsi in uno stato di passivo asservimento, invero «esercita, in nome di Cristo, una potestà propria, ordinaria ed immediata»⁸⁰ nella diocesi che governa. È

⁷⁸ Da una prospettiva più ampia si vedano le considerazioni di L. MARABESE, *Le potenziali sfide all'immunità del Romano Pontefice: una riflessione a partire dai delitti di abuso sessuale di minori da parte di chierici*, cit., p. 97 ss.

⁷⁹ «La Santa Sede, infatti, ha sempre considerato norma valida di governo nella Chiesa, quella che il Nostro Predecessore, san Gregorio Magno, enunciò con le seguenti parole: se non è rispettata la giurisdizione di ciascun Vescovo, viene creata confusione proprio da Noi, che dobbiamo custodire l'ordine nella Chiesa (San Gregorio Magno, *Registrum Epistolarum*, ii, 285)»: PAOLO VI, Lettera apostolica *Sollicitudo omnium Ecclesiarum*, in *Acta Apostolicae Sedis*, 1969, p. 476. Si veda sul punto R.J. ARAUJO, *Foreign Sovereign Immunity and the Holy See*, in *Ave Maria International Law Journal*, 2011, p. 83.

⁸⁰ CONGREGATIO PRO EPISCOPI, *Direttorio per il ministero dei Vescovi Apostolorum Successores*, in *Enchiridion Vaticanum*, 2004, 32, p. 1047, nel quale ovviamente si riprende CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, *Cost. dogm. Lumen Gentium*, 21 novembre 1964, n. 27. Sempre sul punto è necessario ricordare il magistero di san Giovanni Paolo II il quale così ammonisce: «il Vescovo, dunque, è investito, in virtù dell'ufficio che ha ricevuto, di una potestà giuridica oggettiva, destinata ad esprimersi in atti potestativi mediante i quali attuare il ministero di governo (*munus pastorale*) ricevuto nel Sacramento», GIOVANNI PAOLO II, *Esortazione apostolica post-sinodale Pastores gregis*, 16 ottobre 2003, n. 43. In dottrina si possono richiamare le considerazioni di L. MARABESE, *Le potenziali sfide all'immunità del Romano Pontefice: una riflessione a partire dai delitti di abuso sessuale di minori da parte di chierici*, cit., p. 97 ss., il quale, riferendosi al rapporto tra vescovi e papa, sostiene: «se esiste un vincolo tra i due soggetti – evidente, ad esempio, nella libera nomina dei Vescovi da parte del Papa e nel conseguente dovere del giuramento di fedeltà nell'assunzione del loro ufficio – non è tuttavia corretto pensarlo in termini di soggezione passiva, giacché i Vescovi conservano una piena capacità volitiva», *ivi*, p. 98. Ancora sul punto è intervenuto L. CAVEADA, *Questioni aperte sulla presenza della Santa Sede nel diritto internazionale*, Padova, 2018, p. 139 ss., il quale afferma apertamente, riferendosi al vescovo diocesano: «egli, pertanto, esercita *autonomamente* la propria autorità, secondo un ampio mar-

dunque ragionevole ritenere che le mancanze dei vescovi belgi (come di qualunque altro vescovo diocesano) non possono essere imputate alla Santa Sede e al pontefice quali soggetti dotari. Ulteriormente – secondo i giudici dell'appello – anche a voler considerare la cosiddetta 'politica del silenzio' come una linea di indirizzo assecondata dalla Santa Sede per preservare la reputazione della Chiesa o di un membro del clero, difficilmente si sarebbe potuta adottare una decisione differente: ciò in forza del fatto che tale congerie di indicazioni, espressione di un'autonoma scelta di un ente sovrano, verosimilmente sarebbe stata da iscriversi tra gli *acta iure imperii*⁸¹.

Per fugare ogni possibile dubbio, si aggiunge come nel caso di specie non sia neppure possibile ravvisare l'operatività delle eccezioni all'immunità giurisdizionale previste dal diritto internazionale codificato – rinvenibili all'articolo 11 della Convenzione europea sull'immunità degli Stati⁸² e nell'articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immuni-

gine di apprezzamento, come è riconosciuto e garantito dalla stessa legislazione universale», *ivi*, p. 141.

⁸¹ Acutamente A. LICASTRO, *L'immunità della Santa Sede dalla giurisdizione degli Stati nella crisi dei preti pedofili*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 2022, 9, p. 76, osserva: «Comunque la si pensi in ordine alle conseguenti cautele con cui è chiamato a muoversi l'interprete, non pare possa però essere revocato in dubbio che la nomina del personale ecclesiastico e i poteri di controllo sul medesimo afferiscano a un ambito strettamente pubblicistico, dal momento che hanno evidente attinenza con l'organizzazione interna della Confessione, attraverso la quale quest'ultima persegue la propria missione e il proprio fine spirituale. Perfino una supposta, sistematica, politica di segretezza, asseritamente messa in atto col preciso obiettivo di salvaguardare il buon nome della Chiesa, indipendentemente da ogni possibile giudizio morale o di opportunità, avendo a che fare, per definizione, con competenze e finalità dell'istituzione ecclesiastica, dovrebbe pur sempre ricondursi all'ambito dell'attività così detta *iure imperii*».

⁸² L'articolo 11 della Convenzione in questione recita: «Uno Stato Contraente non può invocare l'immunità dalla giurisdizione dinanzi a un tribunale di un altro Stato Contraente se il procedimento concerne il risarcimento di un danno alla persona o materiale risultante da un fatto intervenuto sul territorio dello Stato del foro e se l'autore del danno era *ivi* presente al momento in cui tale fatto è intervenuto». Il testo completo della convenzione è consultabile all'indirizzo internet <https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=074>.

tà giurisdizionali degli Stati e dei loro beni⁸³ – che giustificerebbe il diretto intervento dell'autorità giurisdicente nazionale: proprio in argomento si puntualizza che «les fautes reprochées aux évêques belges ne pouvaient pas être attribuées au Saint-Siège sur base de l'article 1384, alinéa 3, du code civil, le Pape n'étant pas le commettant des évêques [...] en ce qui concerne les fautes et omissions directement reprochées au Saint-Siège, c'est-à-dire la politique générale prétendument fondée sur des documents pontificaux et l'omission de prendre des mesures ayant un impact en Belgique, celles-ci n'avaient pas été commises sur le territoire belge mais à Rome; par ailleurs, ni le Pape ni le Saint-Siège n'étaient présents sur le territoire belge quand les fautes reprochées aux dirigeants de l'Église en Belgique auraient été commises»⁸⁴.

Sotto il profilo, diverso ma complementare, della lamentata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione EDU⁸⁵, re-

⁸³ Per la rilevanza dell'articolo in questione se ne riporta il testo integrale. «Art. 12 Lesione dell'integrità fisica di una persona o danni ai beni. Sempre che gli Stati interessati non convengano diversamente, uno Stato non può invocare l'immunità giurisdizionale davanti a un tribunale di un altro Stato, competente in materia, in un procedimento concernente un'azione di ripara-zione pecuniaria in caso di decesso o di lesione dell'integrità fisica di una persona, o in caso di danno o di perdita di un bene corporeo, dovuti a un atto o a un'omissione presumibilmente attribuibile allo Stato, se tale atto o omissione si sono prodotti, interamente o in parte, sul territorio dell'altro Stato e se l'autore dell'atto o dell'omissione era presente su tale territorio nel momento in cui si è prodotto l'atto o l'omissione». La Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni è consultabile all'indirizzo internet <https://www.giustizia.it/giustizia/protected/790130/0/def/ref/SAN752459/>.

⁸⁴ Paragrafo 10 della sentenza *J.C. et autres c. Belgique*.

⁸⁵ Segnatamente, l'articolo in questione riporta: «1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole, da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in

lativamente all'impossibilità *de facto et de iure* di poter chiamare quale convenuto la Santa Sede, la Corte d'appello giunge alla logica e ragionevole conclusione che il riconoscimento dell'immunità dello Stato dalla giurisdizione nazionale di un'altra entità statale costituisce una compressione legittima al diritto di accesso, corollario del più generale diritto a un equo processo. D'altra parte, se così non fosse, l'immunità si risolverebbe in una mera dichiarazione di principio e patentemente, attraverso la compartecipazione al procedimento giudiziario, si smantellerebbe l'efficacia dell'antico adagio *par in parem non habet iudicio*⁸⁶, principio di sistema dell'ordinamento internazionale fin dalle sue origini⁸⁷.

circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia. 2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata. 3. In particolare, ogni accusato ha diritto di: a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa formulata a suo carico; b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa; c) difendersi personalmente o avere l'assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia; d) esaminare o far esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico; e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza», cfr. https://www.echr.coe.int/documents/convention_ita.pdf.

⁸⁶ Peraltro si sosteneva che «la cour d'appel nota ensuite que les requérants disposaient d'autres voies pour faire valoir leurs droits, parmi lesquelles une action en responsabilité contre l'évêque ou le supérieur concerné, une demande devant le centre d'arbitrage en matière d'abus sexuels établi au sein de l'Église catholique (paragraphe 31-33 ci-dessous), ou une plainte devant un des tribunaux ecclésiastiques constitués au sein de l'Église catholique belge, et que les requérants n'avaient pas démontré que ces autres voies n'étaient pas suffisantes», paragrafo 11 della sentenza *J.C. et autres c. Belgique*.

⁸⁷ Per quanto riguarda invece le posizioni dei convenuti diversi dalla Santa Sede, la Corte d'appello dichiarava la nullità della citazione in quanto non conteneva alcune basilari informazioni prescritte dal Codice di procedura civile belga. Come già precedentemente sottolineato, le argomentazioni avanzate dagli appellanti soffrivano di un vizio genetico relativo alla mancanza di qualunque indicazione dei fatti precisi e circostanziati, posti a fondamento delle pretese risarcitorie. In altre parole, non si era soddisfatto il logico e primario requisito di dimostrare l'esistenza di una lesione di un diritto risarcibi-

Gli appellanti, convinti dell'esistenza di un'intollerabile lesione della disciplina posta a salvaguardia del diritto d'accesso così come garantito dall'articolo 6 della Convenzione EDU, propongono ricorso dinnanzi all'organo di giustizia del Consiglio d'Europa.

6. *L'attività ermeneutica della Corte EDU tra bilanciamento dei diritti e garanzie dell'articolo 6 della Convenzione*⁸⁸

I giudici di Strasburgo, chiamati a pronunciarsi, preliminarmente danno conto del complesso delle norme e della prassi in concreto applicabili: soffermandosi in particolare, com'è intuibile, sulla legislazione e sulle consuetudini proprie del diritto internazionale (articoli 11 e 15 della Convenzione europea sull'immunità degli Stati, firmata a Basilea il 16 maggio 1972 e articoli 5 e 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, adottata a New York il 2 dicembre 2004), sulla legislazione belga e sulle dinamiche di funzionamento del centro d'arbitrato istituito in Belgio a seguito dell'emersione di vari scandali a sfondo sessuale perpetrati da alcuni membri del clero cattolico⁸⁹.

le. Inoltre, avanzando la pretesa risarcitoria per una mancanza nella politica generale di controllo, senza riferimenti specifici, i ricorrenti non avevano sufficientemente sostenuto l'esistenza di una colpa che potesse far sorgere qualsivoglia responsabilità in capo ai convenuti. Cfr. paragrafo 12 e paragrafo 29 della sentenza *J.C. et autres c. Belgique*.

⁸⁸ Nel seguente paragrafo, se non diversamente indicato, il termine 'Convenzione' si riferisce esclusivamente alla Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo.

⁸⁹ L'organo arbitrale in questione era nato in seguito ai rilievi di una commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione degli abusi sessuali all'interno della Chiesa, istituita presso la Camera dei rappresentanti del Parlamento belga. L'organismo di composizione del conflitto aveva lo scopo di analizzare le singole richieste tentando di trovare una soluzione adatta alle diverse fattispecie e arrivando quindi ad emettere lodi che riconoscevano risarcimenti in denaro per quelle vittime che, a causa della morte del reo o della sopraggiunta prescrizione del reato, non potevano far valere le proprie ragioni in via giudiziaria. La camera arbitrale era finanziata contemporaneamente da fondi pubblici e da contributi ecclesiastici ed era competente nell'esami-

Una volta ritenuto ammissibile il reclamo, ai sensi dell'articolo 35 della Convenzione, la Corte prende atto delle doglianze dei ricorrenti che lamentano una strutturale carenza nella vigilanza interna da parte della gerarchia della Chiesa cattolica: quest'ultima, infatti, oltre ad evitare di compiere adeguate verifiche, avrebbe coperto ed insabbiato plurimi abusi sessuali compiuti da sacerdoti e religiosi. A differenza dell'atto introduttivo del giudizio attivato presso le corti territoriali, il ricorso dinnanzi alla Corte EDU rincarava la dose, precisando che tutte le mancanze e le omissioni che hanno caratterizzato l'operato della Santa Sede si sono trasmutate in una mortifera inerzia, la quale ha permesso il concretizzarsi di atti qualificabili come torture. Secondo la tesi dei ricorrenti, infatti, l'aver consentito – direttamente e indirettamente – la commissione di crimini sessuali costituisce un trattamento inumano e degradante, contrario all'articolo 3 della Convenzione. Evidentemente, tale ricostruzione mira altresì a mettere in discussione l'immunità della Santa Sede visto che quest'ultima rappresenta, sempre a parere dei ricorrenti, un cosiddetto servizio pubblico internazionale⁹⁰ o, tutt' al più, un'organizzazione internazionale: la concessione del privilegio dell'immunità, dunque, sarebbe quantomeno sproporzionata se non addirittura illegittima.

Per converso, il governo belga, in veste di parte resistente, concorda con le conclusioni adottate dai suoi giudici statuali sotto un duplice profilo. In primo luogo, la memoria difensiva depositata presso la Corte EDU riprende il dettagliato ragionamento della Corte d'appello di Gand, la quale considera – come ricordato nel paragrafo precedente – la Santa Sede al pari di una qualunque altra entità statale e, dunque, avente

nare tutti i casi all'interno di un arco temporale circoscritto (i reclami potevano essere proposti fino al 31 ottobre 2012). Il centro comprendeva una camera arbitrale permanente, che controllava l'ammissibilità dei reclami e svolgeva parallelamente una funzione conciliatrice, e collegi arbitrali con diversi professionisti, abilitati ad emettere lodi.

⁹⁰ Segnatamente i legali dei querelanti utilizzavano l'espressione generica di «service public international», paragrafo 43 della sentenza *J.C. et autres c. Belgique*.

diritto di beneficiare dell'immunità dalla giurisdizione *ratione personae*: tale insuperabile dato è peraltro adeguatamente motivato e del tutto conforme al diritto internazionale generalmente riconosciuto. Secondo il giudice territoriale a conclusioni analoghe, come abbiamo visto, è possibile pervenire relativamente all'immunità dalla giurisdizione *ratione materiae* in considerazione della natura potestativa degli atti posti in essere della Santa Sede (*acta iure imperii*). Oltretutto nella memoria non si manca di sottolineare come i fatti addebitati agli altri imputati (arcivescovo, vescovi e superiori di ordini religiosi) non sono stati sostenuti dai ricorrenti con elementi precisi e circostanziati: e per tale ragione il ricorso, limitatamente ai convenuti diversi dalla Sede Apostolica, è stato ritenuto addirittura nullo nella fase di merito⁹¹. Relativamente all'oggetto della controversia, il governo belga specifica chiaramente che la concessione dell'immunità dalla giurisdizione alla Santa Sede non ha privato i ricorrenti del loro diritto di accesso a un tribunale, così come garantito dall'articolo 6 § 1 della Convenzione. Il loro caso è stato infatti analizzato in due gradi di giudizio, conformemente al diritto e secondo i criteri di un processo equo⁹².

Dato dunque conto della materia del contendere, la Corte introduce la sua decisione passando in rassegna la propria

⁹¹ Nello specifico: «En ce qui concerne la demande en tant qu'elle était dirigée contre les autres défendeurs que le Saint-Siège, la cour d'appel constata le défaut de connexité entre les demandes des différents demandeurs. Elle limite son examen à la demande de R.V. Elle conclut à la nullité de la citation, à défaut de contenir les mentions prescrites par le code judiciaire à peine de nullité. En particulier, il manquait un exposé des faits précis et concrets à l'origine de l'action en responsabilité, tant en ce qui concerne les faits d'abus sexuels qu'en ce qui concerne les réactions éventuelles des défendeurs à des plaintes éventuelles», paragrafo 12 della sentenza *J.C. et autres c. Belgique*.

⁹² Si precisava inoltre che «l'action en responsabilité civile à l'encontre du Saint-Siège a été rejetée pour des difficultés liées à l'application du droit interne et qui résultent des choix procéduraux faits par les requérants dans la présentation de leur demande, les mêmes qui ont abouti au rejet de leur action en ce qu'elle était tournée vers les défendeurs ne jouissant pas de l'immunité de juridiction», paragrafo 50 della sentenza *J.C. et autres c. Belgique*.

giurisprudenza sul diritto d'accesso alla giustizia⁹³, ai sensi dell'articolo 6 § 1 della Convenzione, non mancando di sottolineare la peculiarità del caso in esame, in quanto per la prima volta si sottoponeva all'attenzione della Corte EDU la questione dell'immunità di giurisdizione della Santa Sede.

Segnatamente, i giudici di Strasburgo riprendono quanto precedentemente illustrato dalla Corte d'appello di Gand in merito all'immunità riconosciuta al vertice della Chiesa cattolica, puntualizzando – e qui risiede l'aspetto saliente della pronuncia – che non vi è nulla di irragionevole o arbitrario nelle motivazioni che hanno condotto il giudice territoriale a tale conclusione. In sostanza, quindi, la Corte fa proprie le argomentazioni dell'autorità giurisdicente belga a proposito del riconoscimento alla Santa Sede di alcune prerogative sul piano internazionale sicuramente particolari ma del tutto assimilabili a quelle di un'entità sovrana, ammettendone dunque diritti e obblighi equivalenti.

Un'ulteriore specificazione della Corte, rinvenibile al paragrafo 59, precisa che la concessione dell'immunità non deve essere interpretata come una limitazione di un diritto sostanziale, ma come un logico e necessario impedimento procedurale volto a porre un limite ai giudici territoriali nel dirimere controversie che interferiscano con la *sovereign immunity* di uno Stato⁹⁴. Come noto, affinché possa configurarsi una giustificabile compressione di un diritto sancito dalla Convenzione, è indispensabile che la Corte EDU verifichi innanzitutto se tale restrizione sia finalizzata al perseguimento di uno sco-

⁹³ Segnatamente *Naït-Liman c. Suisse* [GC], no 51357/07, §§ 112-116, 15 marzo 2018, e *Zubac c. Croatie* [GC], no 40160/12, §§ 76-79, 5 aprile 2018, *McElhinney c. Irlande* [GC], no 31253/96, §§ 33-37, CEDU 2001-XI, *Al-Adsani c. Royaume-Uni* [GC], no 35763/97, §§ 52-56, CEDU 2001-XI, *Fogarty c. Royaume-Uni* [GC], no 37112/97, §§ 32-36, CEDU 2001-XI, *Cudak c. Lituanie* [GC], no 15869/02, §§ 54-59, CEDU 2010, *Sabeh El Leil c. France* [GC], no 34869/05, §§ 46-54, 29 giugno 2011, et *Jones et autres c. Royaume-Uni*, nos 34356/06 et 40528/06, §§ 186-198, CEDU 2014.

⁹⁴ Sul punto non si possono fare a meno di ricordare le considerazioni di J. BROHMER, *State Immunity and the Violation of Human Rights*, L'Aja, 1997, pp. 145-147; e di C. TOMUSCHAT, *Human Rights Between Idealism and Realism*, Oxford, 2003, p. 316.

po legittimo e, in seconda battuta, è essenziale appurare se tale misura risulti proporzionata allo scopo perseguito.

Quanto al primo profilo, la Corte EDU ricorda che la tipologia di immunità in questione inerisce all'essenza stessa del diritto internazionale consuetudinario, radicandosi su di una serie di principi comunemente condivisi che innervano l'ordinamento sovranazionale. Pacificamente, dunque, si ammette che il riconoscimento dell'immunità dello Stato nei procedimenti civili persegua il ragionevole fine di garantire l'osservanza del diritto internazionale, promuovendo la «*courtoisie et les bonnes relations entre États par le respect de la souveraineté d'un autre État*»⁹⁵.

Quanto invece alla proporzionalità della limitazione del diritto d'accesso di cui all'articolo 6 Convenzione EDU, richiamando la stessa giurisprudenza della Corte, i giudici osservano «*la nécessité d'interpréter la Convention de la manière la plus harmonieuse possible avec les autres règles du droit international, dont elle fait partie intégrante, y compris celles régissant l'octroi de l'immunité aux États, a conduit la Cour à conclure que des mesures prises par un État qui reflètent des principes de droit international généralement reconnus en matière d'immunité des États ne sauraient en principe passer pour imposer une restriction disproportionnée au droit d'accès à un tribunal tel que garanti par l'article 6 § 1. Elle a expliqué que, de même que le droit d'accès à un tribunal est inhérent à la garantie d'un procès équitable accordée par cet article, de même certaines restrictions à l'accès doivent être tenues pour lui être inhérentes; on en trouve un exemple dans les limitations généralement admises par la communauté des nations comme relevant du principe de l'immunité des États*»⁹⁶. A ulteriore conferma di tale assunto, mettendo a sistema le fonti applicabili nel caso in esame, l'organo giurisdicante del Consiglio d'Europa condivide le argomentazioni della Corte d'appello fiamminga, in quanto essa aveva correttamente ritenuto che le presunte colpe e omissioni attribuite alla Santa Sede

⁹⁵ Paragrafo 60 della sentenza *J.C. et autres c. Belgique*.

⁹⁶ Paragrafo 61 della sentenza *J.C. et autres c. Belgique*.

costituissero provvedimenti emessi nell'esercizio di poteri sovrani da annoverarsi quindi tra i cosiddetti *acta iure imperii*, affermando chiaramente che l'immunità dalla giurisdizione si applicava, *ratione materiae*, a tutti gli atti e le omissioni che costituivano oggetto delle lamentele contestate dai ricorrenti.

In ultima analisi, dunque, la Corte EDU si limita a ripercorrere i passaggi più significativi della decisione emessa dalla corte fiamminga, la quale – lungi dal riconoscere presunti privilegi – invero applicava in questo specifico campo il diritto e la prassi internazionale⁹⁷. Anche sotto il diverso profilo prospettato dai ricorrenti, relativo alla violazione dell'articolo 3 della Convenzione in ordine alla qualificazione degli abusi sessuali compiuti dai chierici come torture e atti inumani o degradanti, la Corte non manca di precisare come allo stato dell'arte, nel diritto internazionale vigente e nella giurisprudenza, non si può affermare senza esitazioni che gli Stati non godano dell'immunità giurisdizionale anche nei casi di gravi violazioni dei diritti umani o del diritto umanitario internazionale, o di violazioni di una norma di *ius cogens*⁹⁸. Tutta-

⁹⁷ La Corte poi precisa che: «En effet, selon la Cour internationale de justice, l'immunité de juridiction *ratione materiae* s'applique dans le cas d'actes *iure imperii* (*Allemagne c. Italie; Grèce (intervenant)*) du 3 février 2012, Recueil 2012, § 61). En outre, la cour d'appel a répondu à tous les arguments invoqués devant elle par les requérants pour contester, dans son principe, l'octroi de l'immunité de juridiction au Saint-Siège. La Cour ne relève rien d'arbitraire ni de déraisonnable dans l'interprétation donnée par la cour d'appel aux principes de droit applicables ni dans la manière dont elle les applique au cas d'espèce, compte tenu des causes de l'action engagée par les requérants», paragrafo 61 della sentenza *J.C. et autres c. Belgique*.

⁹⁸ Sul punto si rileva un acceso dibattito in seno alla dottrina, poiché alcune autorevoli voci sostengono apertamente che «le norme di jus cogens, che proteggono valori fondamentali per la Comunità internazionale nel suo insieme, debbono ritenersi prevalenti rispetto a norme che tutelano interessi tradizionali degli Stati, come le norme in materia di immunità dalla giurisdizione», A. CASSESE, *Diritto internazionale*, Bologna, 2006, p. 111. Non si può sottacere che tale indirizzo è stato sporadicamente adottato anche dalla giurisprudenza della Corte suprema greca (Sentenza *Prefecture of Voiotia v. Federal Republic of Germany*, n. 11/2000) e della Corte di Cassazione italiana. Vedasi a tal proposito la sentenza *Ferrini v. Repubblica federale di Germania*, SS.UU., 11 marzo 2004, n. 5044, in *Giustizia civile*, 2004, pp. 1191-1200. In merito alle posizioni particolarmente innovative contenute in quest'ulti-

via, giova precisare che le accuse mosse alla Santa Sede non sono direttamente (e ovviamente) correlate agli 'atti di tortura' compiuti ai danni dei ricorrenti ma il profilo di responsabilità che le si vuole attribuire è sempre ricondotto alla mancata adozione di un sistema di monitoraggio volto a prevenire atti considerati inumani o degradanti accaduti all'interno del corpo ecclesiale.

La decisione della Corte EDU sul caso *J.C. et autres c. Belgique* ha il pregio di addentrarsi in alcune questioni giuridiche alquanto delicate con una precisione chirurgica particolarmente accurata nell'esplorare i possibili profili di incompatibilità con i diritti salvaguardati della Convenzione, come d'altronde il suo regolamento interno impone. Nell'enumerare le loro considerazioni in punto di diritto, i giudici di Strasburgo non si sono limitati ad un arido richiamo del quadro normativo applicabile e dei precedenti giurisprudenziali ma, al contrario, è di palmare evidenza la loro volontà di non aggirare le tematiche più spinose e, per certi versi, ancora di-

ma decisione si veda, *ex multis*, A. GIANELLI, *Crimini internazionali ed immunità degli Stati dalla giurisdizione nella sentenza Ferrini*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2004, p. 643 ss.; M. IOVANE, *The Ferrini Judgment of the Italian Supreme Court: Opening Up Domestic Courts to Claim of Reparations for Victims of Serious Violations of Fundamental Human Rights*, in *Italian Yearbook of International Law*, 2004, p. 165 ss.; P. DE SENA, F. DE VITTOR, *State Immunity and Human Rights: The Italian Supreme Court Decision on the Ferrini Case*, in *European Journal of International Law*, 2005, p. 89 ss.; A. GATTINI, *War Crimes and State Immunity in the Ferrini Decision*, in *Journal of International Criminal Justice*, 2005, p. 224 ss. Tuttavia, la cosiddetta *Normative Hierarchy Theory*, che vorrebbe considerare le norme poste a tutela dei diritti umani fondamentali come norme di *ius cogens*, è stata problematizzata da H. FOX, *The Law of State Immunity*, Oxford, 2002, p. 525, il quale sostiene che l'immunità dello Stato «is a procedural rule [...]. It does not go to substantive law; it does not contradict a prohibition contained in a *ius cogens* norm but merely diverts any breach of it to a different method of settlement. [...] There is no substantive content in the procedural plea of State immunity upon which *ius cogens* mandate can bite». Tale contrapposto orientamento, pur non mettendo in discussione la preminenza dello *ius cogens*, tende a riconoscere l'immunità degli Stati stranieri come impedimento di natura procedurale: *ex multis* cfr. J. BROHMER, *State Immunity and the Violation of Human Rights*, cit., pp. 145-147; C. TOMUSCHAT, *Human Rights Between Idealism and Realism*, cit., p. 316.

battute. Si veda, in tal senso, lo scandaglio delle possibili eccezioni al riconoscimento dell'immunità. Non a caso, infatti, diversi paragrafi della sentenza si occupano esclusivamente delle eccezioni all'immunità giurisdizionale degli Stati, sancite all'articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni e, analogamente, all'articolo 11 della Convenzione europea sull'immunità degli Stati. Ancora una volta, invocando le statuizioni delle corti fiamminghe, l'autorità giurisdicente del Consiglio d'Europa rammenta che l'articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati ammette l'efficacia dell'eccezione, cedendo il passo rispetto al riconoscimento dell'immunità, solo quando l'atto o l'omissione presumibilmente attribuibile allo Stato straniero «si è verificato, in tutto o in parte, nel territorio [dello Stato] e l'autore dell'atto o dell'omissione era presente in quel territorio al momento dell'atto o dell'omissione». La Corte EDU considera equilibrata la decisione dei giudici territoriali che avevano rigettato l'applicabilità di tale eccezione, fondando il proprio convincimento alla luce dell'insussistenza del rapporto di preposizione tra vescovo e Santa Sede relativamente all'attività di insabbiamento dei casi di pedocriminalità.

Da ultimo si analizza la doglianza, lamentata dai ricorrenti, di non avere a disposizione altre vie giurisdizionali da percorrere per soddisfare la loro pretesa risarcitoria: azzardatamente, a sostegno di tale tesi, si denuncia l'impossibilità di un equo giudizio dinanzi al tribunale dello Stato della Città del Vaticano⁹⁹. Tralasciando la pretestuosità di tale 'provocazione' che pare dettata solo dall'intento di scompigliare le carte e seguendo il ragionamento della stessa Corte EDU, si osserva come l'assenza di altre vie per far valere l'azione di responsabilità non incrina in alcun modo il nesso tra il riconoscimento

⁹⁹ Segnatamente «Les requérants soutiennent enfin que l'immunité de juridiction du Saint-Siège a pour effet que les victimes d'abus sexuels dans l'Église catholique sont totalement privées d'accès à la justice. Selon eux, il n'y a pas de possibilité d'obtenir réparation du Saint-Siège devant une instance de la Cité du Vatican», paragrafo 70 della sentenza *J.C. et autres c. Belgique*.

dell'immunità dalla giurisdizione e la susseguente legittima compressione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione: in altre parole, l'ammissione dell'immunità non dipende dall'esistenza di alternative ragionevoli per la risoluzione della controversia. Tale evidenza è ancor più vera nel caso in esame poiché, concretamente, l'arresto del procedimento dinanzi ai giudici fiamminghi nei confronti dei convenuti diversi dalla Santa Sede trova la sua indiscutibile ragion d'essere nella mancanza di alcuni elementi identificativi basilari della domanda risarcitoria¹⁰⁰, come già ricordato.

In aggiunta alle argomentazioni fin qui illustrate, nell'affermare l'assenza di un'intollerabile violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione, la Corte ammonisce che «le rejet par les tribunaux belges de leur juridiction pour connaître de l'action en responsabilité civile introduite par les requérants contre le Saint-Siège ne s'est pas écarté des principes de droit international généralement reconnus en matière d'immunité des États et que l'on ne saurait dès lors considérer la restriction au droit d'accès à un tribunal comme disproportionnée par rapport aux buts légitimes poursuivis»¹⁰¹.

In conclusione, dunque, gli assunti a sostegno del riconoscimento della *sovereign immunity* della Santa Sede risultano essere convincenti e adeguatamente sviluppati, incardinandosi sulla comune interpretazione di consolidati principi di diritto internazionale. Lo *stress test* effettuato dalla Corte sulla tenuta del proprio ragionamento relativo alle limitazioni del diritto d'accesso, di cui all'articolo 6 § 1 della Convenzione, appare fondato su solide premesse e si struttura in maniera co-

¹⁰⁰ Ricorda A. LICASTRO, *L'immunità della Santa Sede dalla giurisdizione degli Stati nella crisi dei preti pedofili*, cit., p. 97, «L'ultimo aspetto da considerare riguardava la praticabilità di mezzi di ricorso alternativi. E a questo riguardo la Corte ricorda come i ricorrenti avessero già fatto valere in giudizio una azione contro alcuni funzionari della Chiesa cattolica belga il cui insuccesso fu solo conseguenza di scelte processuali ritenute non rispettose del codice di rito, senza le quali si sarebbe giunti senz'altro all'esame nel merito della richiesta dei ricorrenti. Neppure sotto questo profilo si è quindi potuto giudicare sproporzionata la restrizione al diritto di adire un giudice rispetto alle legittime finalità perseguite».

¹⁰¹ Paragrafo 75 della sentenza *J.C. et autres c. Belgique*.

erente tanto nella ricerca della legittimità delle motivazioni che giustificano la compressione del diritto quanto rispetto al gradiente di proporzionalità della stessa. In ultima analisi la Corte EDU, nel perimetro delle attribuzioni riconosciutele, si è limitata a verificare l'assenza di un'intollerabile violazione dei diritti tutelati dalla Convenzione, non rilevando alcun profilo di irragionevolezza e arbitrarietà nelle decisioni emesse dai giudici territoriali.

7. *La dissenting opinion: fuga in avanti in vista del pronunciamento della Grand Chambre?*

Nell'*affaire J.C. et autres c. Belgique* la Corte EDU, deliberando con cinque voti favorevoli contro uno, si è espressa sulla ragionevolezza (e dunque sulla legittimità) della compressione del diritto d'accesso ad un tribunale come conseguenza necessaria del riconoscimento dell'immunità giurisdizionale di un'entità sovrana. Tuttavia, la *dissenting opinion*, riportata in calce alla sentenza, mira a dar corpo alla teoria della responsabilità vicaria della Santa Sede per l'omessa vigilanza dell'operato dei presuli, tentando di addossare alla stessa un'effettiva *culpa in vigilando*, relativa al comportamento ritenuto inadeguato posto in essere dall'alta gerarchia ecclesiastica nel reprimere i casi di *sexual abuses*.

Nello scorrere l'opinione dissenziente del giudice Pavli non si possono fare a meno di intravedere, almeno nell'imbastitura argomentativa, i rilievi che la giurisprudenza statunitense aveva enucleato precedentemente nel caso *O'Bryan e altri v. Holy See* e la volontà di 'agganciare' alcune considerazioni agli *obiter dicta* contenuti proprio in tale giudizio.

Il giudice Pavli – ancor prima di passare in rassegna le proprie posizioni – premette un cappello introduttivo dove ricorda che «it is well established in our case-law that the Court should not substitute its own assessment for that of the domestic courts. Rather, the Court's sole duty is to ensure the observance of the engagements undertaken by the Contract-

ing Parties to the Convention. The Court must therefore respect the autonomy of those legal systems and must not generally deal with errors of fact or law allegedly committed by a national court»¹⁰². Nel prosieguo della lettura della *dissenting opinion* prende forma il pensiero del giudice dissenziente che critica duramente le decisioni delle corti di merito fiamminghe riguardo all'operatività dell'eccezione all'immunità dello Stato per i *territorial torts*, codificata nell'articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite del 2004 sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni¹⁰³. Invero, il giudice, rifacendosi ad un diverso orientamento interpretativo sull'applicabilità della *territorial tort exception*¹⁰⁴, semplicemente contesta la mancata attivazione dell'eccezione adducendo tuttavia alcune considerazioni non del tutto convincenti, anche rispetto ai consolidati precedenti giurisprudenziali citati dalla Corte d'appello di Gand a sostegno della pronuncia 'incriminata' [*McElhinney v. Ireland* [GC], no. 31253/96, European Court of Human Rights, 2001 XI; *Jones and Others v. the United Kingdom*, nos. 34356/06 and 40528/06, European Court of Human Rights, 2014; the International Court of Justice judgment in *Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece intervening*, judgment of 3 February 2012)]. In tal senso il redattore dell'opinione dissenziente, lamentando una carenza espositiva dei giudici di merito in relazione alla questione, ravvisa una mancanza grave nel processo logico-giuridico sotteso alle sentenze fiamminghe, adombrando addirittura la possibilità che le mancanze fossero tan-

¹⁰² Paragrafo 1 della *dissenting opinion*.

¹⁰³ La Convenzione sull'immunità dalla giurisdizione degli Stati e dei loro beni, adottata a New York il 2 dicembre 2004 con risoluzione n. 59/38 dall'Assemblea generale dell'ONU, cui peraltro anche l'Italia ha aderito con l. 14 gennaio 2013, n. 5, in Gazzetta ufficiale n. 24 del 29 gennaio 2013.

¹⁰⁴ In questo senso si veda L. PASQUALET, *The Holy See As Seen From Strasbourg: Immune Like A State But Exempt From Rules On State Responsibility*, in *SIDIBlog, Blog della Società italiana di Diritto internazionale e di Diritto dell'Unione europea*, 16 dicembre 2021, consultabile all'indirizzo internet <http://www.sidiblog.org/2021/12/16/the-holy-see-as-seen-from-strasbourg-immune-like-a-state-but-exempt-from-rules-on-state-responsibility/>.

te e tali da non soddisfare il livello minimo di chiarezza espositiva richiesta dall'articolo 6 della Convenzione EDU.

Invero, questa prima puntualizzazione appare inconsistente considerando che la Corte d'appello di Gand menziona, a supporto dei propri convincimenti, ben tre precedenti relativi all'operatività della *territorial tort exception*, attuativi dell'articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite del 2004 sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni. Dall'esame di tutte le pronunce in questione, peraltro tra loro concordi, ne risulta una lettura estremamente restrittiva dell'eccezione che deve sottostare ai rigidi requisiti previsti dal riferimento normativo. Infatti, affinché possa dirsi operante l'eccezione, è necessario che l'atto o l'omissione sia presumibilmente attribuibile allo Stato; che tale atto o omissione dispieghi i suoi effetti, interamente o in parte, sul territorio dello Stato straniero e che, da ultimo, l'autore dell'atto o dell'omissione sia presente su tale territorio nel momento in cui si è verificato l'atto o l'omissione¹⁰⁵.

Evidentemente, qualunque interpretazione si voglia dare della clausola, risulta difficile concepire che l'eventuale colpa dell'autore dell'omissione (il vescovo o l'arcivescovo, nel caso in esame) coinvolga direttamente un'entità sovrana (la Sede Apostolica) con la quale certamente detiene rapporti privilegiati, i quali tuttavia non possono essere assimilati ad un legame di tipo lavorativo né, tantomeno, di rappresentanza¹⁰⁶. Oltretutto, affinché si possa invocare l'applicazione dell'eccezione è indispensabile che l'atto o l'omissione sia «attribuibile allo Stato», come ricordato dall'articolo 12 della Convenzione del 2004: tale locuzione, seppur passibile di assumere diverse accezioni, è stata interpretata in maniera del tutto conforme al diritto pubblico internazionale tanto dalle corti di meri-

¹⁰⁵ Sull'applicabilità dell'eccezione si veda J. BROHMER, *State Immunity and the Violation of Human Rights*, cit., pp. 145-147; C. TOMUSCHAT, *Human Rights Between Idealism and Realism*, cit., p. 316.

¹⁰⁶ Sul punto si veda diffusamente C.T. WASHINGTON, *The Immunity of the Roman Pontiff in International Law: a Potential Challenge for Canon Law*, cit., pp. 414-420.

to quanto dalla Corte EDU, come lo stesso giudice Pavli ammette¹⁰⁷.

Il vero snodo attorno cui gravita tutto l'impianto argomentativo contenuto nell'opinione dissenziente tende a porre in risalto la qualificazione giuridica tra il singolo presule e la Santa Sede: il rapporto di preposizione, perorato da Pavli, pare essere l'unico grimaldello per erodere l'immunità giurisdizionale della Sede Apostolica in quanto entità paragonabile a un soggetto propriamente statale. In altre parole, l'estensore della *dissenting opinion* mette in evidenza come, una volta riconosciuta la rilevanza *ab externo* del rapporto intercorrente tra il ceto episcopale e la Santa Sede, sia giocoforza concludere circa l'esistenza di una responsabilità vicaria di quest'ultima per gli atti e le omissioni del primo. Accedendo dunque a questa particolare costruzione dei rapporti organici, si giunge ad affermare che «the Holy See's hierarchy did not need to be present in Belgium for this requirement to be fulfilled¹⁰⁸. It was sufficient for “agents” of that State, or individuals whose acts or omissions could be “attributed” to that entity as a matter of vicarious liability under Belgian law, to be present in and to operate on Belgian territory. The domestic courts should have considered the key question whether the individuals on Belgian soil – the bishops and priests who committed the abuse and who allegedly followed orders issued directly from the Holy See on the handling of such abuse – could trigger the Holy See's tort liability under the circumstances¹⁰⁹. La *key question* di tutta la *dissenting opinion* può quindi riassumersi nell'estratto appena menzionato.

¹⁰⁷ Il giudicante infatti sostiene che: «The Belgian courts, like the majority in the Chamber (see paragraphs 68-69 of the judgment), appear to presume that the term “attributable to the State” as used in Article 12 of the 2004 Convention mandatorily carries a traditional public international law (PIL) meaning», paragrafo 13 della *dissenting opinion*.

¹⁰⁸ Il requisito in questione, previsto dall'articolo 12 della Convenzione del 2004, al fine di produrre gli effetti dell'eccezione, prevede che l'autore dell'atto o dell'omissione debba essere presente su territorio del Paese terzo nel momento in cui si è prodotto l'atto o l'omissione.

¹⁰⁹ Paragrafo 18 della *dissenting opinion*.

Il sillogismo, tuttavia, desta qualche perplessità e, forse, necessiterebbe di un supplemento di precisione. In effetti, il riferimento a «the bishops and priests who committed the abuse» sembra del tutto decontestualizzato e occorre prendere atto che il giudice Pavli, spostando completamente il *focus* evidenziato nei paragrafi precedenti, sconfinava in un terreno non dissodato dalle corti territoriali fiamminghe per una ragione evidente: la domanda di giustizia avanzata dai querelanti chiama in causa la responsabilità vicaria della Santa Sede adducendo una generica mancanza di controllo – si badi bene – nei confronti dei vescovi che, a loro volta, avrebbero dovuto vigilare sui sacerdoti presunti pedofili. A tal proposito, giova rammentare che l'impostazione dei ricorrenti, tanto presso i giudici nazionali quanto (ovviamente) presso la Corte EDU, mira a far emergere l'inadempimento di un preciso dovere di supervisione della Santa Sede nei confronti del ceto episcopale e non sui singoli sacerdoti che avevano concretamente commesso gli abusi. Pare, dunque, che le posizioni del giudice confondano le acque dal momento che, accostando «the bishops and priests who committed the abuse» e «who allegedly followed orders issued directly from the Holy See on the handling of such abuse», si finisce per intraprendere una pista esclusa *ab origine* proprio dai legali delle stesse vittime.

C'è poi un ulteriore profilo che merita di essere sottolineato nelle conclusioni del giudice Pavli. Affinché si possa convenire la Santa Sede in giudizio a titolo di responsabilità vicaria, è imprescindibile non solo che il vescovo svolga quantomeno una generica funzione di rappresentanza – non meglio specificata e a sua volta inquadrata in un costrutto giuridico che possa essere apprezzato dal giudice secolare –, ma pure che egli abbia eseguito «orders issued directly from the Holy See on the handling of such abuse». Orbene, lo sforzo di astrazione in questa specifica ipotesi appare francamente soverchio: l'assunto per cui l'organo supremo della Chiesa cattolica avrebbe dato specifiche indicazioni rispetto all'insabbiamento degli abusi non è confortata da alcuna allegazione probatoria e, ancor più grave, il giudice pone a fondamento del proprio ragionamento un elemento che è completamente sfornito della ne-

cessaria comprobazione che, viceversa, richiederebbe un'accusa così tranciante. A supporto, infatti, di tale congettura non si riportano in modo puntuale e specifico gli ordini perentori volti a congegnare una 'politica del silenzio' e di dissimulazione dei casi di pedofilia, ovvero la prova che vi sia stato uno sfrontato piano, orchestrato dalla Santa Sede, finalizzato a celare i casi di crimini sessuali perpetrati dal clero. In buona sostanza, il cardine delle speculazioni del giudice Pavli è rappresentato da una serie di inferenze che, seppur potenzialmente vere, rimangono nei fatti indimostrate e, dunque, l'acritica ricezione di tali ricostruzioni non solo appare problematica ma rischia di ingenerare un clima di insidioso sospetto.

Nondimeno, anche volendo accogliere il giudizio espresso nella *dissenting opinion* relativo alla presunta relazione di natura lavorativa, plausibilmente inquadrabile in un rapporto di preposizione tra vescovo e Sede Apostolica, appare quantomeno controversa la possibilità di convenire direttamente in giudizio quest'ultima a titolo di responsabilità vicaria per una ragione che risiede nella sua particolare natura. A dimostrazione di tale tesi si possono prendere a prestito proprio le parole del giudice dissenziente che, richiamando il commento dell'*International Law Commission* sull'eccezione di cui all'articolo 12, afferma chiaramente: «according to the ILC commentary, the reference in Article 12 to the “author” of the act or omission is to the individual representative of the State who actually does or does not do the relevant thing, as distinct from the State itself as a legal person». Dunque, pur volendo accettare la supposta relazione giuridicamente rilevante sul piano civile tra vescovo e Santa Sede sembra inverosimile poter affermare che ogni presule possa considerarsi *individual representative of the State* e quindi legittimato a curare le plurime e diversificate istanze della Sede Apostolica al pari, ad esempio, di un soggetto appartenente al corpo diplomatico pontificio¹¹⁰.

¹¹⁰ Peraltro, la Santa Sede non ha avuto esitazione a rinunciare all'immunità diplomatica quando fu sottoposto ad indagine il nunzio apostolico presso la Repubblica francese, mons. Luigi Ventura, accusato di molestie sessuali da diversi uomini. Ciò a dimostrazione della volontà della Santa Sede di collaborare pienamente e spontaneamente con le autorità secolari nella piena tute-

Infatti, se si dovesse propendere per tale conclusione, ci si scoprirebbe dinanzi ad una poco auspicabile implosione del sistema delle relazioni diplomatiche tra Stati, almeno per come è attualmente strutturato: in effetti, le conseguenze potrebbero essere connotate da una portata estremamente rilevante. A titolo puramente esemplificativo poniamo il caso che un dipendente pubblico di un qualsiasi Stato si trovi, per le più svariate ragioni e senza alcun tipo di mandato rappresentativo, in territorio estero e che questi ponga in essere fattispecie delittuose: si dovrebbe concludere circa l'esistenza di un profilo di responsabilità indiretta dello Stato con cui l'autore dell'illecito intrattiene un rapporto di pubblico impiego¹¹¹?

Tali conclusioni, seppur palesemente inverosimili, sembrano essere proprio quelle che si vorrebbero adottare nel caso in questione. Senza dunque voler estremizzare il portato delle ragioni contenute nell'opinione dissenziente è evidente che la ricostruzione della relazione qualificata e certamente *sui generis* tra il singolo presule e la Sede Apostolica non configura alcun tipo di rapporto di preposizione o di rappresentanza propriamente intesa che possa far sorgere un vincolo di responsabilità giustiziabile¹¹². Il punto nodale insormontabile,

la delle proprie prerogative. Cfr. I. SCARAMUZZI, *Accusa di molestie, la Santa Sede rinuncia all'immunità diplomatica del nunzio a Parigi*, in *La Stampa*, 8 luglio 2019, consultabile all'indirizzo internet <https://www.lastampa.it/vatican-insider/it/2019/07/08/news/accusa-di-molestie-la-santa-sede-rinuncia-all-immunita-diplomatica-del-nunzio-a-parigi-1.36736778>.

¹¹¹ In ogni caso, come si è già detto, l'inquadramento del rapporto di natura lavorativa tra vescovo e Santa Sede dovrebbe essere vagliato secondo i criteri legali di ogni singolo Paese, conducendo inevitabilmente a una moltiplicazione della casistica.

¹¹² Non è infatti un caso se «la maggioranza del Collegio si sia allineata alle conclusioni cui erano pervenuti i giudici nazionali, non ravvisando alcunché di “arbitrario” o “ingiustificato” nella loro decisione di negare l'applicabilità della *territorial tort exception*: riceve così un autorevole avallo la tesi secondo cui, non rivestendo il Papa il ruolo di “committente” degli ecclesiastici a lui subordinati, non è possibile, attraverso forme di responsabilità “vicaria” o “ascendente”, trasferire indirettamente sulla Santa Sede le conseguenze delle azioni o omissioni rimproverabili ai vescovi; e, quanto alle contestazioni direttamente rivolte all'organo centrale di governo della Chiesa, si mette opportunamente in guardia dal trascurare la mancanza di quella stretta connessione tra il predetto organo e il territorio dello Stato del foro che dà il senso alla

dunque, pare essere proprio il nodo gordiano della soggettività giuridica internazionale dell'organo capitale della Chiesa cattolica: se, infatti, come d'altronde la stessa *dissenting opinion* ricorda, si vuole far valere nel caso in esame una particolare eccezione regolata da una Convenzione internazionale che disciplina proprio le immunità giurisdizionali degli Stati, non si può poi obliare la personalità giuridica sul piano sovranazionale della Sede Apostolica. Dato per assunto questo prerequisito, *rebus sic stantibus*, qualunque ricostruzione dei rapporti intercorrenti tra i vescovi e la Santa Sede, difficilmente potrebbe scalfire il riconoscimento dell'immunità giurisdizionale, circoscritta ovviamente agli *acta iure imperii*, di un'entità sovrana. Ciò non si concreta nel riconoscimento di un ve-tusto privilegio ma, in realtà, rappresenta la *conditio sine qua non* perché sussista una comunità internazionale svincolata da intromissioni e ingerenze che potrebbero logorare l'indipendenza e l'autonomia dei suoi membri.

Da ultimo, giova ricordare che nell'esercizio del diritto d'opposizione riconosciuto ai querelanti, giovedì 13 gennaio 2022, è stato depositato il ricorso presso la *Grand Chambre* con il quale si è richiesto il riesame della causa¹¹³: non è chiaro, al momento, se e quando la formazione giudiziaria più importante del Consiglio d'Europa si occuperà del caso. Ad ogni modo si auspica che le vicende così dolorose degli abusi sessuali e di coscienza non siano oggetto di infelici strumentalizzazioni artatamente piegate al perseguimento di obiettivi ideologici prima ancora che pratici.

stessa eccezione in discorso», A. LICASTRO, *L'immunità della Santa Sede dalla giurisdizione degli Stati nella crisi dei preti pedofili*, cit., p. 98.

¹¹³ Cfr. N. WINFIELD, *Victims seek definitive European ruling on Vatican immunity*, in *AP news*, 13 gennaio 2022, consultabile all'indirizzo internet <https://apnews.com/article/europe-religion-sexual-abuse-by-clergy-sexual-abuse-belgium-bfdb859b2b1950deae768a4854c073>; L. GROTTI, *Condannare il Vaticano per gli abusi in Belgio? La Cedu ci pensa*, in *Tempi*, 16 gennaio 2022, consultabile all'indirizzo internet <https://www.tempi.it/condannare-il-vaticano-per-gli-abusi-in-belgio-la-cedu-ci-pensa/>.

NICO TONTI, *Much Ado About Nothing*: l'immunità giurisdizionale della Santa Sede al vaglio della Corte europea dei diritti dell'uomo

Il saggio esamina gli snodi più salienti della pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo sul caso *J.C. et autres c. Belgique* ove, per la prima volta, i giudici di Strasburgo hanno riconosciuto la soggettività di diritto internazionale della Santa Sede. Al fine di comprendere appieno la portata dei ragionamenti sviluppati dalla Corte si è reso necessario richiamare da un lato la genesi storico-giuridica di tale soggettività della Sede Apostolica e, dall'altro, alcune sentenze emesse in passato dalla giurisprudenza statunitense, affini al caso di specie. Segue poi la dettagliata ricostruzione della vicenda giudiziaria presso le corti territoriali e, infine, il commento alla pronuncia *de quo*.

Parole chiave: immunità giurisdizionale, Santa Sede, abusi sessuali, Corte europea dei diritti dell'uomo.

NICO TONTI, *Much Ado About Nothing*: the sovereign immunity of the Holy See under consideration by the European Court of Human Rights

The aim of this paper is to underline some particular points of the pronouncement of the European Court of Human Rights in the case of *J.C. et autres v. Belgique* where, for the first time, the sovereign immunity of the Holy See was recognized in Strasbourg. In order to fully understand the reasonings adopted by the Court, it is necessary to recall, on the one hand, the historical-juridical genesis of the subjectivity attributed to the Holy See and, on the other hand, some sentences issued in the past by US case law, similar to the case under examination. This is followed by a detailed reconstruction of the case before the territorial courts and, lastly, a commentary on the ruling in question.

Key words: Sovereign immunity, Holy See, Sexual abuses, European Court of Human Rights.

NOTE SUI COLLABORATORI DEL FASCICOLO 2 2022

Antonio BANFI, Professore ordinario di Diritto romano e diritti dell'antichità, Università degli Studi di Bergamo

Marco PARISI, Professore ordinario di Diritto canonico e diritto ecclesiastico, Università degli Studi del Molise

Laura GUTIÉRREZ MASSON, Profesora titular de Derecho romano, Universidad Complutense de Madrid

Enrico SCIANDRELLO, Professore associato di Diritto romano e diritti dell'antichità, Università di Torino

Claudio GENTILE, Dottore in Diritto canonico, Pontificia Università Urbaniana

Darjn A.N. COSTA, Dottore di ricerca in Economia, Società, Diritto, Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo"

Luigi PROSIA, Dottorando di ricerca in Informatica giuridica, Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

Nico TONTI, Dottorando di ricerca in Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Alma Mater Studiorum Università di Bologna

Teodoro LANGELLOTTI, Cultore della materia in Storia del diritto medievale e moderno, Alma Mater Studiorum Università di Bologna

Miscellanea

Antonio Banfi, A proposito della diatriba su *accusatio*, *inquisitio* e mondo antico: brevi riflessioni sul metodo 281

Marco Parisi, The religious dimension of the migrant in Italy. Rights and identities in the management of the immigration phenomenon 311

Enrico Sciandrello, ‘*Ab utraque parte directa est*’. Riflessioni sull’esercizio dell’*actio pro socio* in età giustiniana ... 331

Claudio Gentile, Il progetto di riorganizzazione delle diocesi italiane del card. De Lai 355

Darjn A.N. Costa, Dalla *lex Barbarius* alla l. 241/1990. Prospettive storico-comparatistiche sull’attività del funzionario di fatto. II. Le teorie sulla validità degli atti. Sviluppi e richiami negli ordinamenti moderni 407

Nico Tonti, *Much Ado About Nothing*: l’immunità giurisdizionale della Santa Sede al vaglio della Corte europea dei diritti dell’uomo 439

Teodoro Langellotti, Note intorno al sindacato degli ufficiali di giustizia nel Regno di Napoli. Il fallimentare *restyling* nella trattatistica di Età Moderna 497

Recensioni 535

INDICE DEL FASCICOLO 1 2022

<i>Geraldina Boni</i> , Il contributo di Joaquín Llobell riguardo al giudizio penale nella Chiesa.....	7
<i>Alberto Fabbri</i> , Note sul profilo giuridico delle congregazioni religiose in Italia e titolarità del possesso dei beni tra Otto e Novecento. La situazione a Pesaro.....	72
<i>Petar Popović</i> , Il ruolo della giustizia nella strutturazione del concetto di diritto in Bobbio, Ferrajoli, Zagrebelsky e (d'altra parte) Cotta	95
<i>Giancarlo Caporali</i> , I diritti sociali nel pensiero rivoluzionario francese. Lavoro ed assistenza come diritti individuali.....	134
<i>Emanuele Tuccari</i> , Note ministeriali e notazioni critiche sulla disciplina 'democratica' delle associazioni del Terzo settore	167
<i>Angelina Cirillo</i> , Giurisdizionalismo a Napoli tra '600 e '700: itinerari storiografici.....	198
<i>Elena Pezzato</i> , La questura di Costantino.....	214
<i>Alessandro Agri</i> , La riparazione dei danni di guerra in Italia: dibattito dottrinale e provvedimenti legislativi tra la fine dell'Ottocento e la prima guerra mondiale	239
<i>Enrico Giarnieri</i> , Il decreto di esecutività della Segnatura Apostolica tra la 'doppia conforme' e la riforma del processo matrimoniale canonico.....	312
<i>Francesco Passaseo</i> , Beni comuni e accesso a pagamento alle chiese. Il progetto ' <i>LeccEcclesiae</i> - alla scoperta del Barocco' dell'arcidiocesi di Lecce	358
<i>Fabio Ratto Trabucco</i> , Il feticcio del cd. semestre bianco presidenziale nel sistema dei <i>checks and balances</i> italiani.....	398

ARCHIVIO GIURIDICO *Filippo Serafini*

Periodico Fondato nel 1868

Pubblicazione trimestrale

Caratteristica dell'*Archivio giuridico* è stata, sin dall'inizio, quella di essere visto in Italia e all'estero, come un autorevole e qualificato punto di riferimento sui progressi della dottrina giuridica italiana in una visione che, pur non rifuggendo dalla specializzazione in sé, ne evita peraltro ogni eccesso.

I Collaboratori sono pregati di inviare i loro contributi via e-mail (scritti in formato.doc). Ogni lavoro dovrà essere corredato di: Nome, Cognome, Qualifica accademica, Indirizzo postale, Indirizzo e-mail, Numero di telefono (è gradito anche un numero di cellulare). Ogni articolo dovrà essere corredato di un titolo in lingua inglese e un riassunto in lingua italiana e inglese di non più di 200 parole specificando: scopo, metodologia, risultati e conclusioni; e di almeno tre parole chiave in lingua italiana e inglese. Gli articoli, salvo casi eccezionali non potranno superare le 32 pagine (intendendosi già impaginate nel formato della rivista, ovvero circa 16 cartelle in formato A4 corrispondenti a 88.000 battute spazi e note inclusi). Le opinioni esposte negli articoli impegnano solo i rispettivi Autori.

La Rivista adotta la procedura di revisione *double-blind peer review*.

I contributi pubblicati sono indicizzati nelle seguenti banche dati nazionali ed internazionali: Articoli italiani di periodici accademici (AIDA); Catalogo italiano dei Periodici (ACNP); DoGi Dottrina Giuridica; ESSPER Associazione periodici italiani di economia, scienze social e storia; Google Scholar; IBZ online International bibliography of periodical literature in the humanities and social sciences; SCOPUS.

La casa editrice fornirà, ai rispettivi Autori, estratto degli articoli in formato pdf. Possono altresì essere forniti fascicoli cartacei degli 'estratti', a pagamento. Chi fosse interessato è pregato di richiedere preventivo di spesa a: **info@muccheditore.it**.

Recensioni e segnalazioni bibliografiche: gli Autori ed Editori di pubblicazioni giuridiche sono pregati di mandare un esemplare di ogni volume alla Redazione dell'*Archivio giuridico Filippo Serafini*. Sarà gradito un foglio di accompagnamento con i dati bibliografici, classificazione, sommario, etc. La Direzione della Rivista si riserva di recensire le opere che, a suo insindacabile giudizio, risulteranno di maggior interesse.